Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 107° — Numero 104

UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — **Roma - Sabato, 30 aprile 1966** — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI – TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO – LIBRERIA DELLO STATO – PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA – CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 17.030 - Semestrale L. 9.020 - Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 75 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 13.530 - Semestrale L. 7.520 - Trimestrale L. 4.010 - Un fascicolo L. 65 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato - Libreria dello Stato - Piazza Verdi, 10, Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro. Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° marzo 1966, n. 234.

Erezione in ente morale dell'Asilo infantile «Gustavo Caloiro», con sede in Crotone (Catanzaro).

N. 234. Decreto del Presidente della Repubblica 1° marzo 1966, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, l'Asilo infantile «Gustavo Caloiro», con sede in Crotone (Catanzaro), viene eretto in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *aprile* 1966
Atti del Governo, registro n. 202, *foglio n.* 153. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 marzo 1966, n. 235.

Riconoscimento, agli effetti civili, dell'erezione della Parrocchia di Santa Maria Annunciata, in Cologno Monzese (Milano).

N. 235. Decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1966, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Milano in data 31 ottobre 1964, integrato con dichiarazione del 13 aprile 1965, relativo all'erezione della Parrocchia di Santa Maria Annunciata, in Cologno Monzese (Milano).

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 *aprile* 1966
Atti del Governo, registro n. 202, *foglio n.* 157. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 marzo 1966, n. 236.

Riconoscimento, agli effetti civili, dell'erezione della Parrocchia di Santa Maria Vergine del Carmelo, nel comune di Ostuni (Brindisi).

N. 236. Decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1966, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Brindisi ed Amministratore perpetuo di Ostuni in data 16 luglio 1965, integrato con due dichiarazioni rispettivamente del 31 agosto e 2 settembre 1965, relativo all'erezione della Parrocchia di Santa Maria Vergine del Carmelo, in località Pascarosa del comune di Ostuni (Brindisi).

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 aprile 1966
Atti del Governo, registro n. 202, *foglio n.* 161. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 marzo 1966, n. 237.

Riconoscimento, agli effetti civili, dell'erezione della Parrocchia di Santa Barbara Vergine e Martire, nel comune di Castiglione di Sicilia (Catania).

N. 237. Decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1966, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Acireale in data 24 maggio 1965, integrato con dichiarazione del 25 settembre successivo, relativo all'erezione della Parrocchia di Santa Barbara Vergine e Martire, in contrada Gravà del comune di Castiglione di Sicilia (Catania).

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 aprile 1966
Atti del Governo, registro n. 202, *foglio n.* 160. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 marzo 1966, n. 238.

Riconoscimento, agli effetti civili, dell'erezione della Parrocchia di San Rufo M., nel comune di Caiazzo (Caserta).

N. 238. Decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1966, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Capua ed Amministratore apostolico di Caiazzo in data 1° marzo 1965, integrato con postilla di pari data e con dichiarazione del 4 marzo 1965, relativo all'erezione della Parrocchia di San Rufo M., in frazione San Cesarano del comune di Caiazzo (Caserta).

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 aprile 1966
Atti del Governo, registro n. 202, *foglio n.* 158. — VILLA

RELAZIONE e DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 aprile 1966.

Scioglimento del Consiglio comunale di Villa Castelli (Brindisi).

AL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Il Consiglio comunale di Villa Castelli (Brindisi) — al quale la legge assegna venti membri — risultò composto, dopo le elezioni del 22 novembre 1964, da vari gruppi di consiglieri di diversa ispirazione politica, singolarmente privi di una decisiva prevalenza numerica.

A causa, poi, degli accesi personalismi esistenti in seno ai predetti gruppi non fu facile pervenire ad un'intesa che consentisse l'elezione del sindaco e della Giunta, cui potè farsi luogo dopo circa tre mesi di complesse trattative.

Con ciò, tuttavia, non vennero di certo a cessare i contrasti, che continuarono a sussistere, in tutta la loro intensità, condizionando e pregiudicando l'attività sia della Giunta che del Consiglio. Quest'ultimo, in particolare, dopo due sedute tenute il 6 marzo e il 19 maggio 1965 potè di nuovo validamente riunirsi soltanto il 13 novembre, e cioè a distanza di ben sei mesi all'incirca, a seguito di convocazione d'ufficio.

Siffatto stato di latente, ma grave crisi degli Organi elettivi rendeva necessario l'esercizio del potere sostitutivo da parte del prefetto anche per l'adozione di provvedimenti inderogabili rimasti negletti.

Sta di fatto che nel dicembre scorso, data l'inerzia dell'Amministrazione in ordine ad alcuni essenziali adempimenti — riflettenti precisi obblighi di legge — quali l'applicazione dei tributi comunali e relative supercontribuzioni per l'esercizio 1966, nonchè l'assestamento del bilancio 1965, il prefetto — con decreto del 28 detto mese, notificato a tutti i consiglieri — convocava il Consiglio comunale per l'adozione dei relativi provvedimenti, espressamente richiamandolo — ai sensi e per gli effetti dell'art. 323 del testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, della legge comunale e provinciale all'osservanza di tali obblighi.

Il prefetto, inoltre, indirizzava al sindaco una lettera, pubblicata anche dalla stampa locale, con la quale rilevava le conseguenze negative della crisi, ribadendo che, qualora non fossero sollecitamente rimosse le cause dell'attuale inerzia, non potendo essere ulteriormente disattese le imprescindibili esigenze del civico ente, egli avrebbe promosso lo scoglimnto del Consiglio, a norma di legge.

Nonostante il chiaro monito il Consiglio comunale, riunitosi il 30 dicembre 1965, non poteva adottare alcuna deliberazione per mancanza del numero legale di presenti, talchè il prefetto era costretto ad inviare un commissario per il compimento degli atti omessi, mentre altri interventi sostitutivi venivano invocati dal sindaco.

In conseguenza il prefetto, ritenuta ormai inequivocabilmente acquisita la prova dell'incapacità del predetto Consiglio ad adempiere i propri doveri e considerata l'impossibilità di superare coi normali rimedi la crisi, che, oltretutto, compromette la già grave situazione finanziaria del Comune, ha prospettato la necessità dello scioglimento, ai sensi del citato art. 323, del Consiglio stesso, del quale ha disposto, intanto, la sospensione coi poteri di cui all'art. 105 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2839.

Da quanto precede si rileva che l'Amministrazione comunale di Villa Castelli è da lungo tempo divisa da insanabili contrasti, i quali ne impediscono il regolare funzionamento, e che gli ordinari interventi di carattere specifico finora adottati dal prefetto si sono dimostrati inidonei a riportare l'Amministrazione stessa nell'alveo della legalità, non potendo essi, ovviamente, operare in modo risolutivo sulle cause della crisi.

Attesa, quindi, la persistente inadempienza di quel Consiglio — ad onta di formale diffida — in ordine a provvedimenti di carattere obbligatorio, si ritiene che nella specie ricorrano gli estremi di legge per far luogo al provvedimento proposto, che appare quanto mai opportuno al fine di ovviare ad una situazione antigiuridica che pregiudica gli interessi del civico ente.

In tali sensi che è anche pronunciato il Consiglio di Stato col parere espresso nell'adunanza del 9 marzo 1966.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S. V. Ill.ma l'unito schema di decreto col quale si provvede allo scioglimento del Consiglio comunale di Villa Castelli ed alla nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione del Comune stesso, nella persona del vice prefetto dott. Pio Rinaldi.

Roma, addì 12 aprile 1966

Il Ministro: TAVIANI

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che, a causa delle profonde divergenze interne, il Consiglio comunale di Villa Castelli (Brindisi) ha omesso di ottemperare a precisi adempimenti prescritti dalla legge, ad onta della formale diffida del prefetto;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Udito il parere favorevole espresso al riguardo dal Consiglio di Stato, nell'adunanza del 9 marzo 1966;

Visti gli articoli 323 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148 e 106 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2839;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Villa Castelli è sciolto.

Art. 2.

Il vice prefetto dott. Pio Rinaldi è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del Comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al Consiglio stesso.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 13 aprile 1966

SARAGAT

TAVIANI

(3800)

RELAZIONE e DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 aprile 1966.

Scioglimento del Consiglio comunale di Latisana (Udine).

AL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Il Consiglio comunale di Latisana al quale la legge assegna venti membri — fu costituito, in base ai risultati delle consultazioni elettorali del 22 novembre 1964, di vari gruppi consiliari, singolarmente privi di una decisiva consistenza numerica.

Il sindaco e la Giunta, espressi da una coalizione di tre raggruppamenti in grado di contare sull'apporto di dieci consiglieri, si avvalsero dell'appoggio esterno di un quarto gruppo consiliare, composto di due elementi.

Nel mese di novembre 1965, però, questi ultimi passarono all'opposizione. Ne conseguì che nell'adunanza del giorno 30 del predetto mese, la votazione su una mozione di fiducia, presentata dal sindaco, fece registrare un risultato di parità.

Il sindaco e la Giunta municipale rassegnarono, quindi, le dimissioni di cui il Consiglio prese atto nella seduta del 17 dicembre 1965.

Nel corso della stessa adunanza riuscì impossibile far luogo al rinnovo delle cariche, essendo venuto a mancare il prescritto numero legale, in seguito all'abbandono dell'aula da parte di alcuni consiglieri.

Furono, pertanto, indette altre due riunioni per i giorni 23 dicembre e 8 gennaio: entrambe le adunanze, però, si conclusero con esito negativo in ordine al predetto adempimento relativa all'elezione degli organi di Amministrazione.

Poichè la situazione tendeva a ristagnare per il mancato conseguimento di un'intesa capace di dar vita ad una valida maggioranza consiliare, il prefetto ha disposto un'altra convocazione straordinaria del Consiglio comunale, facendo notificare ai singoli consiglieri, contestualmente all'invito a partecipare alla riunione, l'esplicito avvertimento che, in caso di esito infruttuoso della stessa, sarebbe stato proposto lo scioglimento del Consiglio comunale, ai sensi dell'art. 323 del testo unico 1915 della legge comunale e provinciale.

Neppure tale estremo intervento monitorio ha avuto, però, effetto positivo, giacchè anche l'adunanza consiliare, tenutasi l'8 febbraio 1966, è andata deserta.

Il prefetto, pertanto, considerato che il Consiglio si è dimostrato incapace di adempiere un tassativo e fondamentale obbligo di legge, ha proposto lo scioglimento del Consiglio stesso, a norma del citato art. 323, provvedendo, nel contempo, alla sospensione di esso ed alla nomina di un commissario per la provvisoria gestione del Comune, ai sensi dell'art. 105 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2839.

Attesa la manifesta carenza del Consiglio comunale di Latisana di fronte ad un preciso e fondamentale adempimento prescritto dalla legge, quale l'elezione del sindaco e della Giunta, si ravvisa la necessità — onde ovviare, in modo risolutivo, ad una situazione antigiuridica che pregiudica gravemente gli interessi del Comune — di far luogo al provvedimento proposto.

In tali sensi si è anche pronunciato il Consiglio di Stato col parere espresso nell'adunanza del 16 marzo 1966.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S. V. Ill.ma l'unito schema di decreto col quale si provvede allo scioglimento del Consiglio comunale di Latisana ed alla nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione del Comune, nella persona del dott. Livio Toscano, direttore di sezione in servizio presso la prefettura di Udine.

Roma, addì 12 aprile 1966

Il Ministro: TAVIANI

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che, malgrado il formale richiamo del prefetto, il Consiglio comunale di Latisana non ha provveduto ad eleggere il sindaco e la Giunta municipale, negligendo così un preciso adempimento prescritto dalla legge, di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'Amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Udito il parere favorevole espresso al riguardo dal Consiglio di Stato, nell'adunanza del 16 marzo 1966;

Visti gli articoli 323 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148 e 106 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2839;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Latisana è sciolto.

Art. 2.

Il direttore di sezione, dott. Livio Toscano, è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del Comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al Consiglio stesso.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 13 aprile 1966

SARAGAT

TAVIANI

(3801)

DECRETO MINISTERIALE 28 febbraio 1966.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della vallata di Illasi (Verona).

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la Commissione provinciale di Verona per la protezione delle bellezze naturali, nella adunanza del 20 ottobre 1964, ha incluso nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la vallata del comune di Illasi e tutto il suo territorio;

Considerato che il verbale della suddetta Commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge, all'albo del comune di Illasi (Verona);

Visto che nessuna opposizione è stata presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente Soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè, costituita da ville patrizie, chiese, parchi e castelli posti in amenissima posizione dominanti tutta la vallata di Illasi, costituisce assieme alla collina circostante, con i suoi vigneti, gli oliveti, le modeste case rurali sparse e raccolte fra le piante, la sua dolce distesa dalla linea armonica, un quadro naturale di grande bellezza e suggestività, ricco di punti di vista e belvedere accessibili al pubblico, dai quali si può godere lo spettacolo di quelle bellezze;

Decreta:

La zona della vallata di Illasi e tutto il suo territorio, dalla sommità del colle Monte Coro, a nord dell'antica Chiesa di San Felice, fino alla località Bocca Scaluccia a sud della villa Colleoni, ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. Tale zona è precisamente delimitata:

a nord con il foglio 9 della sezione *A* e mappali numeri 215, 76, 189, 81, 84; ad est con i mappali numeri 43, 196, 202, 79, 76, 344 e 157; a sud con le particelle numeri 164, 162, 160, con i fogli 20 e 14 e con la strada Rastel Rosso; ad ovest con la strada comunale Grande d'Illasi.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, numero 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Verona.

La Soprintendenza ai monumenti di Verona curerà che il comune di Illasi provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il Comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge sopracitata.

La Soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 28 febbraio 1966

p. *Il Ministro*: CALEFFI

Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Verona

Stralcio del verbale di seduta del 20 ottobre 1964

Alle ore 10 del giorno 20 ottobre 1964, presso la sede della Soprintendenza ai monumenti di Verona, si è riunita la Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Verona.

(*Omissis*).

ILLASI - Vincolo panoramico.

La vallata di Illasi e tutto il suo territorio presentano un particolare interesse sotto l'aspetto paesaggistico e monumentale.

Illasi ha un aspetto assai gradevole e civile.

Divenne feudo dei Pompei, con giurisdizione civile e criminale, nel 1509 in ricompensa dei servigi resi alla Repubblica nelle guerre della lega di Cambrai e specie per la cattura fatta nel 1509 ad Isola della Scala di Francesco marchese di Mantova.

Nel proseguo di tempo essendosi la famiglia divisa in due rami, ciascuno di questi eleggeva alternativamente il vicario annuale.

Il paese soggetto in origine politicamente al conte e religiosamente al vescovo, si ordinò presto a Comune.

Ville patrizie, chiese, parchi e castelli, posti in amenissima posizione dominano la vallata di Illasi e ne costituiscono, assieme a tutta la collina circostante, con i suoi vigneti e oliveti e con le modeste case rurali sparse raccolte fra le piante, dalla dolce distesa dalla linea armonica, un complesso paesaggistico di vivo interesse.

La Commissione approva all'unanimità la proposta al vincolo della zona che corre dalla sommità del colle Monte Coro a nord dell'antica Chiesa di San Felice fino alla località Bocca Scaluccia a sud della villa Colleoni, come indicato nell'allegata planimetria, parte integrante trattandosi di bellezze panoramiche considerate come quadri naturali e così pure quei punti di vista o belvedere, accessibili al pubblico, dai quali si gode lo spettacolo di quelle bellezze, ai sensi dell'art. 1, comma quarto della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e art. 9, comma quinto del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357.

Esauriti gli argomenti posti all'ordine del giorno, alle ore 12 il presidente ringrazia gli intervenuti e toglie la seduta.

Il presidente: RIZZARDI

Il segretario della Commissione: NIGRA

(3703)

DECRETO MINISTERIALE 7 marzo 1966.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona sita nel comune di Verona.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la Commissione provinciale di Verona per la protezione delle bellezze naturali, nella adunanza del 20 ottobre 1964, ha deliberato l'ampliamento del vincolo panoramico apposto, ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, sui colli di Verona;

Considerato che il verbale della suddetta Commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge, all'albo del comune di Verona;

Viste le opposizioni presentate, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo, da parte della Amministrazione del comune di Verona, dell'Ordine degli architetti, dell'Ordine degli ingegneri e di alcuni ingegneri di Verona, del prof. Sergio Steffenoni, nonchè le osservazioni e le proposte avanzate dagli ingegneri Ferrara, Milli, Sersante;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore, a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente Soprintendenza, per la preventiva approvazione qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona dei predetti colli ha notevole interesse pubblico perchè costituita dalle tre vallate della Valpantena, di Avesa e di Quinzano, oltre diversi altri promontori e avvallamenti, presenta tutte le caratteristiche tipiche, geologiche e naturali del territorio Veronese, come folti boschi di olivi centenari che punteggiano il panorama con forti macchie di colore, colture di viti dai tipici terrazzamenti, cave di tufo e di pietra con i loro altissimi antri dai meravigliosi giochi di luce e di ombre e unitamente a ciò, in mirabile fusione e armonia, esistono in detta zona interessanti complessi — formati da meravigliose ville padronali (costruite dal secolo XVI al XIX con attorno i rustici e le abitazioni dei contadini — il tutto circondato da verdi parchi ricchi di essenze pregiate, vialetti ombrosi, statue e fontane costituenti scenografie di rara bellezza;

Decreta:

La zona sita nel territorio del comune di Verona, facente parte del comprensorio dei Colli — già vincolato — ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. Tale zona è delimitata nel modo seguente: dall'intersezione del confine comunale tra i territori del comune di Verona e di Grezzana con la strada provinciale della Valpantena da m. 50 ad est della strada della Valpantena, sino al bivio per Poiano - dalla via Valpantena sino al bivio con la strada militare III Torre - dalla strada militare III Torre - strada vicinale S. Mattia, sino al bivio II Torre - strada per Avesa - via Santini - via Villa - via Quinzano - Strada statale n. 12 (del Brennero) fino al bivio con la nuova strada provinciale della Valpolicella, nuova strada provinciale della Valpolicella sino al confine del territorio comunale; dai confini del territorio comunale di Verona con il comune di Negrar ed il comune di Grezzana.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Verona.

La Soprintendenza ai monumenti di Verona curerà che il comune di Verona provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione e che il Comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge sopracitata.

La Soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 7 marzo 1966

p. *Il Ministro*: CALEFFI

Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Verona

Stralcio del verbale di seduta del 20 ottobre 1964

Alle ore 10 del giorno 20 ottobre 1964, presso la sede della Soprintendenza ai monumenti di Verona, si è riunita la Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Verona.

(*Omissis*).

VERONA — Ampiamento del vincolo panoramico dei colli.

Il presidente illustra che il territorio del comune di Verona al quale si estende il vincolo paesistico è particolarmente importante ai fini panoramici.

Si tratta infatti di un territorio comprensivo delle tre valli principali orientate a nord-sud rispetto al nucleo storico. Tali vallate sono a partire da est verso ovest: della Valpantena, di Avesa e di Quinzano; oltre a queste esistono promontori ed avvallamenti minori. In questa zona troviamo tutte le caratteristiche tipiche, geologiche e naturali del territorio veronese, come folti boschi di olivi centenari che punteggiano il territorio con forti macchie di colore, colture di viti dai tipici terrazzamenti, cave di tufo e di pietra con i loro altissimi antri dai meravigliosi giochi di luce e di ombra, per non parlare della ampia zona di recente rimboschimento eseguito da parte della Forestale. Oltre agli elementi naturali specificati, esistono in detta zona alcuni nobili complessi formati dalla villa padronale con attorno i rustici e le abitazioni dei contadini; spesso queste meravigliose ville, che possiano catalogare come costruite tra il secolo XVI e il XIX sec., sono circondate da verdi ricchi di essenze pregiate, vialetti ombrosi, statue e fontane creanti scenografie di rara bellezza. Oltre a queste importanti opere architettoniche troviamo costruzioni dell'architettura minore e spontanea ma non meno importanti delle precedenti, che formano un ricco patrimonio da conservare con attenzione ed oculatezza.

Pure importante è anche il complesso di torri, forti, bastioni che compongono un grande sistema di fortificazioni militari eretto dagli austriaci per la difesa della città di Verona, ancora ottimamente conservato e che rimane testimonianza storica di insigni opere fortificatorie militari.

La zona è così delimitata:

dall'intersezione del confine comunale tra i territori del comune di Verona e di Grezzana con la strada provinciale della Valpantena da m. 50 ad est della strada della Valpantena, sino al bivio per Poiano - dalla via Valpantena sino al bivio con la strada militare III Torre - dalla strada militare III Torre - strada vicinale S. Mattia, sino al bivio II Torre - strada per Avesa - via Santini - via Villa - via Quinzano - Strada statale n. 12 (del Brennero) fino al bivio con la nuova strada provinciale della Valpolicella, nuova strada provinciale della Valpolicella sino al confine del territorio comunale; dai confini del territorio comunale di Verona con il comune di Negrar ed il comune di Grezzana secondo l'allegata planimetria.

La Commissione, unanime esprime parere favorevole all'apposizione del vincolo, trattandosi di bellezza panoramica considerata come quadro naturale e così pure quei punti di vista o di belvedere, accessibili al pubblico, dai quali si gode lo spettacolo di quelle bellezze, ai sensi dell'art. 1, comma quarto della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e dell'art. 9, comma quinto del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357.

Esauriti gli argomenti posti all'ordine del giorno alle ore 12 il presidente ringrazia gli intervenuti e toglie la seduta.

Il presidente: RIZZARDI

Il segretario: NIGRA

(3534)

DECRETO MINISTERIALE 7 marzo 1966.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona sita nel comune di Sommacampagna (Verona).

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la Commissione provinciale di Verona per la protezione delle bellezze naturali, nella adunanza del 20 ottobre 1964, ha incluso nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, una parte del territorio comunale di Sommacampagna (Verona);

Considerato che il verbale della suddetta Commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge, all'albo del comune di Sommacampagna;

Vista l'opposizione presentata a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo, da parte dell'Ordine degli ingegneri per conto dei propri associati;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore, a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente Soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè per la sua eccezionale strutturazione e la disposizione dei dossi che la costituiscono adorni di morbidi rilievi in fregio alla parte meridionale del lago di Garda, forma un quadro naturale di grande suggestività, godibile da punti di vista e belvedere accessibili al pubblico; le quiete modulazioni dei rialzi morenici fanno apparire la località eminente sulla distesa pianura circostante e da questo accostamento e dalla presenza vicina del Garda il sito acquista una figura incomparabile di salubrità e di elegiaca dolcezza; le ricche risorse del terreno e la felicità privilegiata dell'aria destinarono il luogo ospitale ad uno sviluppo pacato, che non infranse le caratteristiche della natura e che, senza soluzione di continuità, si è accresciuto ed esteso dal XII secolo, perfezionando nel quattrocento, nel cinquecento, nel settecento la sua fin quasi florida immagine nelle ville più ornate e ricche e nelle case del borgo solare; i parchi e i giardini si sono innestati negli stessi vigneti, nei frutteti fiorenti e con la sontuosa vegetazione di magnolie, platani e cipressi costituiscono il punto di fusione tra le architetture e il paesaggio; quali necessari tramiti, esaltano per un lato la nobile statura delle ville, di cui sono scrigno e insieme decorazione viva e varia, per altro verso i campi che dai parchi ricevono una dimensione più distesa ed una funzione nuova dell'agglomerato urbano;

Decreta:

La zona panoramica sita nel territorio del comune di Sommacampagna (Verona) ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. Tale zona è delimitata nel modo seguente: a est con il canale Alto Agro Veronese, con la strada comunale delle Giare, con via Carrari, con la strada comunale Rezzola, con l'Autostrada, poi con la strada Val di Sona; a sud con la strada comunale Valesane; a ovest con la strada vicinale di Caselle e con il Cavo Tione; a nord con la strada vicinale di Colà, con il confine comunale, poi con il tratto della strada comunale dei Mantegol al bivio strada comunale della Marottina, strada comunale per Guastalla fino al bivio per la strada comunale delle Sersoni e strada vicinale delle cantine Lucazzi, strada vicinale di confine, strada comunale di Monzambano e strada vicinale di confine.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Verona.

La Soprintendenza ai monumenti di Verona curerà che il comune di Sommacampagna provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il Comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge sopracitata.

La Soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 7 marzo 1966

p. *Il Ministro*: CALEFFI

Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Verona

Stralcio del verbale del 20 ottobre 1964

Alle ore 10 del giorno 20 ottobre 1964, presso la sede della Soprintendenza ai monumenti di Verona, si è riunita la Commissione provinciale per la tutela delle bellezza naturali di Verona.

(*Omissis*).

SOMMACAMPAGNA: Vincolo panoramico.

Il presidente nell'illustrare la situazione più ancora che sui singoli monumenti (la parrocchiale, l'antica Pieve di Sant'Andrea, la Madonna del Monte, le ville e le case « dominicali » situate in posizioni panoramiche strategiche). Sommacampagna fonda la sua ragione monumentale sulla eccezionale strutturazione e disposizione dei dossi che la costituiscono.

Verso occidente nel punto in cui la campagna veronese, adorna di morbidi rilievi, in fregio alla parte meridionale del lago, si è spiegata Sommacampagna; le pur quiete modulazioni dei rialzi morenici la fanno apparire eminente sulla distesa pianura circostante e da questo accostamento e dalla presenza vicina del Garda il sito acquista una figura incomparabile di salubrità e di elegiaca dolcezza. Le ricche risorse del terreno e la felicità privilegiata dell'aria destinarono il luogo ospitale ad uno sviluppo pacato, che non infranse le caratteristiche della natura e che trasse dalle passibilità delle colture la sua costante peculiarità; in questo senso e senza soluzione di continuità; Sommacampagna si è accresciuta ed estesa dal XII secolo, perfezionando nel quattrocento, nel cinquecento, nel settecento la sua fin quasi florida immagine nelle ville più ornate e ricche e nelle case del borgo solare. I parchi e i giardini si sono innestati negli estesi vigneti, nei frutteti fiorenti e con la sontuosa vegetazione di magnolie, platani e cipressi costituirono il punto di fusione tra le architetture e il paesaggio. Quali necessari tramiti, esaltarono per un lato la nobile statura delle ville, di cui sono scrigno e insieme decorazione viva e varia, per altro verso i campi che dai parchi ricevono una dimensione più distesa ed una funzione nuova dell'agglomerato urbano.

Le costruzioni più recenti dimostrano con le ripercussioni assolutamente negative sull'ambiente quanto sia fragile un equilibrio paesistico raggiunto in secoli di sviluppo coerente ed omogeneo, e quanto sia essenziale la funzione assolta dalle colture esattamente prestabilite dall'andamento e dalle risorse del terreno, e il condizionamento che esse operano nelle forme strutturate artificialmente.

Il margine dei vigneti frutteti e campi, dalle fabbriche imminenti sulla strada, si rivela indispensabile al mantenimento di una armonia che non è mai spontanea, bensì raggiunta con la disciplina e la sottomissione alle esigenze dell'ambiente.

La Commissione ritenuta di particolare importanza panoramica la zona illustrata dal presidente, decide all'unanimità il vincolo dell'area posta entro i seguenti confini, segnati nell'allegata planimetria, parte integrante del presente verbale; a est con il canale Alto Agro Veronese, con la strada comunale delle Giare, con via Carrari, con la strada comunale Rezzola, con l'Autostrada, poi con la strada Val di Sona; a sud con la strada comunale Valesane a ovest con la strada vicinale di Caselle e con il Cavo Tione; a nord con la strada vicinale di Colà, con il confine comunale, poi con il tratto della strada comunale dei Mantegol al bivio strada comunale della Marottina, strada comunale per Guastalla fino al bivio per la strada comunale delle Sersoni e strada vicinale delle cantine Lucazzi strada vicinale di confine, strada comunale Monzambano e strada vicinale di confine. Trattandosi di bellezze panoramiche da vincolare che si possono godere da un punto di vista o belvedere accessibile al pubblico, lo propone ai sensi dell'art. 1, comma quarto della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e dell'art. 9, comma quinto del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357.

Esauriti gli argomenti posti all'ordine del giorno, alle ore 12 il presidente ringrazia gli intervenuti e toglie la seduta.

Il presidente: RIZZARDI

Il segretario: NIGRA

(3537)

DECRETO MINISTERIALE 23 marzo 1966.

Classificazione tra le provinciali di una strada di bonifica in provincia di Catania.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Viste le leggi 12 febbraio 1958, n. 126, e 16 settembre 1960, n. 1014;

Vista la deliberazione n. 195 del 15 dicembre 1962 (trasmessa con provveditoriale 29 dicembre 1965, numero 37739/365) con la quale l'Amministrazione provinciale di Catania ha chiesto la classificazione a provinciale della strada di bonifica n. 19 del Consorzio della Piana di Catania « dalla progressiva km. 2 + 000 della Strada statale n. 288 al km. 58 + 100 della Strada statale n. 192 » di km. 5 + 750;

Visto il voto 31 gennaio 1963, n. 235, con il quale il Consiglio superiore dei lavori pubblici ha riconosciuto che la strada in parola ha i requisiti voluti dall'art. 4 della citata legge n. 126;

Ritenuto che la suddetta strada può, pertanto, essere classificata provinciale ai sensi dell'art. 10 della legge medesima;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti delle leggi 12 febbraio 1958, n. 126, e 16 settembre 1960, n. 1014, è classificata provinciale la strada di bonifica: dalla progressiva chilometri 2 + 000 della Strada statale n. 288 al chilometro 58 + 100 della Strada statale n. 192 di km. 5 + 750.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 23 marzo 1966

Il Ministro: MANCINI

(3462)

DECRETO MINISTERIALE 28 marzo 1966.

Liquidazione coatta amministrativa della Società cooperativa « Circolo Famigliare Martiri della Libertà », con sede in Nova Milanese (Milano), e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze della revisione ordinaria effettuata in data 27 gennaio 1966 alla Società cooperativa « Circolo Famigliare Martiri della Libertà », con sede in Nova Milanese (Milano) dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del Codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La Società cooperativa « Circolo Famigliare Martiri della Libertà », con sede in Nova Milanese (Milano) costituita per rogito notaio dott. Antonio Colleoni in data 28 febbraio 1949, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del Codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e il dott. Maffei Luigi ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 28 marzo 1966

Il Ministro: BOSCO

(3356)

DECRETO MINISTERIALE 20 aprile 1966.

Sostituzione di un membro del Comitato speciale della Cassa integrazione guadagni degli operai dell'industria.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 7 del decreto luogotenenziale 9 novembre 1945, n. 788, concernente la costituzione del Comitato speciale della Cassa integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 del decreto ministeriale 24 aprile 1965 con il quale è stato nominato il Comitato speciale predetto;

Considerata la necessità di procedere alla sostituzione del sig. Federico Rossi, rappresentante dei lavoratori, dimissionario;

Sentita l'Organizzazione sindacale interessata;

Decreta:

Il sig. Dino Colarossi è chiamato a far parte del Comitato speciale della Cassa integrazione dei guadagni degli operai dell'industria, quale rappresentante dei lavoratori, in sostituzione del sig. Federico Rossi, dimissionario.

Roma, addì 20 aprile 1966

Il Ministro: BOSCO

(3656)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Deformazione dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio d'identificazione 316-AL »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati i tre punzoni recanti il marchio d'identificazione « 316-AL », a suo tempo assegnato alla ditta Ponzano Giuseppe, con sede in Valenza (Alessandria), via Pellizzari.

(3595)

Deformazione dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio d'identificazione « 367-VI »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati i quattro punzoni recanti il marchio d'identificazione « 367-VI », a suo tempo assegnato alla ditta Striolo Giancarlo, con sede in Vicenza, via Marosticana, n. 19.

(3596)

Deformazione dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio d'identificazione « 340-AL »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati i dodici punzoni recanti il marchio d'identificazione « 340-AL », a suo tempo assegnato alla ditta Repossi Pietro, con sede in Valenza (Alessandria), via S. Salvatore, n. 30.

(3597)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Siracusa ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 17 aprile 1966, il comune di Siracusa, viene autorizzato ad assumere un mutuo di lire 1.210.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3640)

Autorizzazione al comune di Aielli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 20 aprile 1966, il comune di Aielli (L'Aquila), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.070.611, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3632)

Autorizzazione al comune di Settefrati ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 19 aprile 1966, il comune di Settefrati (Frosinone), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3634)

Autorizzazione al comune di Anghiari ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 19 aprile 1966, il comune di Anghiari (Arezzo), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 30.853.435, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3635)

Autorizzazione al comune di Rocca San Felice ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 20 aprile 1966, il comune di Rocca San Felice (Avellino), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 895.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3633)

Autorizzazione al comune di Trani ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 16 aprile 1966, il comune di Trani (Bari), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 661.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3639)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Conferma del commissario straordinario dell'Istituto nazionale di alta matematica con sede in Roma

Con decreto del Presidente della Repubblica del 31 gennaio 1966, registrato alla Corte dei conti il 14 marzo 1966, registro n. 21 Pubblica istruzione, foglio n. 204, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, il prof. Giuseppe Scorza, ordinario di Analisi matematica nell'Università di Roma, è stato confermato commissario straordinario dell'Istituto nazionale di alta matematica, in Roma, con decorrenza 1° gennaio 1966 e sino al 31 dicembre 1966.

(3525)

Esito di ricorsi

Con decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 1966, registrato alla Corte dei conti il 28 marzo 1966, registro n. 30, foglio n. 72, è stato respinto il ricorso straordinario proposto dal sig. Manzi Giuseppe, avverso l'esito del concorso per un posto di bidello supplente presso la Scuola media di Quindici (Avellino).

(3496)

Con decreto del Presidente della Repubblica 2 febbraio 1966, registrato alla Corte dei conti il 28 marzo 1966, registro n. 30, foglio n. 70, è stato accolto il ricorso straordinario prodotto dal sig. Minore Giovanni, avverso l'esito del concorso per un posto di vice segretario supplente presso la Scuola media di Balestrate (Palermo).

(3497)

Con decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 1966, registrato alla Corte dei conti il 28 marzo 1966, registro n. 30, foglio n. 73, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario prodotto dalla signora Criscuolo Maria nata Volpe, avverso l'esito del concorso per un posto di bidello supplente presso la Scuola media di Rutino (Salerno).

(3501)

MINISTERO DELLA SANITÀ

DIREZIONE GENERALE DEL SERVIZIO FARMACEUTICO

Elenco n. 58 delle revoche, in seguito a rinuncia, di registrazione di specialità medicinali nazionali ed estere, disposte con decreto ministeriale n. 3996/R in data 15 gennaio 1966

N. d'ordine	SPECIALITÀ MEDICINALI serie, categoria e confezioni	DITTA E SEDE	Data di registrazione	Numero di registrazione	Data dichiarazione di rinuncia
1	*Alfabiopen* (iniettabile), flaconc. da 500.000 U. + mg. 250 + fiala solvente da 3 cc.	Alfa Farmaceutici, Bologna, via Cimabue, 9/4	20- 8-1959	15.404	12-11-1965
2	*Alfabiopen* (iniettabile), flaconc. da 500.000 U. + mg. 150 + fiala solvente da 3 cc.	Id.	14- 5-1960	15.404/1	12-11-1965
3	*Alfased*, 20 capsule	Id.	9- 5-1959	15.143	12-11-1965
4	*Alfasten*, 30 pillole	Id.	18-12-1953 24-10-1960	8.466	12-11-1965
5	*Azosulfina*, 20 compresse	Id.	2- 7-1960	17.608	12-11-1965
6	*Cafmicina* (iniettabile), 1 flaconc. liofilizzato + fiala solvente	Id.	26-10-1959	16.148	12-11-1965
7	*Cardioplex*, 10 fiale × 2 cc.	Id.	29- 4-1958	8.499	12-11-1965
8	*Cardioplex*, 10 supposte × gr. 2,2	Id.	29- 4-1958	8.499/A	12-11-1965
9	*Cardioplex*, flacone gocce × 10 cc.	Id.	29- 4-1958	8.499/B	12-11-1965
10	*Cirrosulf*, 10 e 20 capsule × gr. 0,5	Id.	12- 7 1961	19.088	12-11-1965
11	*Cirrosulf*, 5 supposte × gr. 1	Id.	12- 7-1961	19.088/A	12-11-1965
12	*Cirrosulf*, 5 supposte × gr. 0,5	Id.	12- 7-1961	19.088/A-1	12-11-1965
13	*Citaplan*, 20 e 40 confetti × mg. 50	Id.	25- 8-1962	19.801	12-11-1965
14	*Citaplan*, 25 e 50 confetti × mg. 15	Id.	30- 8-1962	19.801/1	12-11-1965
15	*Ergofillina*, 20 capsule	Id.	30- 9-1961	19.379	12-11-1965
16	*Ergofillina* (uso endovenoso), 5 fiale × 10 cc. . . .	Id.	30- 9-1961	19.379/A	12-11-1965
17	*Ergofillina* (uso intramuscolare), 10 fiale × 2 cc.	Id.	30- 9-1961	19.379/B	12-11-1965
18	*Ergo Strofantina* (uso endovenoso), 5 fiale × 10 cc.	Id.	8- 3-1958	13.450	12-11-1965
19	*Ergo Strofantina* 1/4 (serie per uso endovenosa), 10 fiale × 5 cc.	Id.	8- 3-1958	13.450/1	12-11-1965
20	*Ergo Strofantina* 1/8 (serie per uso endovenosa), 10 fiale × 5 cc.	Id.	8- 3-1958	13.450/2	12-11-1965
21	*Ergo Strofantina* 1/8 (categoria per uso intramuscolare), 5 fiale × 3 cc.	Id.	28-10-1960	13.450/3	12-11-1965
22	*Ergo Strofantina* 1/4 (categoria supposte) 5 supposte da 1/4	Id.	28-10-1960	13.450/A	12-11-1965
23	*Kanabiotic* (iniettabile), 1 flaconc. da gr. 0,5 con annessa fiala × 3 cc. di solv.	Id.	9- 5-1960	16.890	12-11-1965
24	*Kanabiotic* (iniettabile), 1 flaconc. da gr. 1 con annessa fiale × 3 cc. di solv.	Id.	9- 5-1960	16.390/1	12-11-1965
25	*Kanoral*, 8 capsule × gr. 0,5	Id.	7- 1-1961	18.271	12-11-1965
26	*Oleandocillina* (iniettabile), 1 flacone dose + fiala solvente	Id.	23-10-1959	16.149	12-11-1965
27	*Oleandocillina-S* (iniettabile), 1 flacone dose + fiala solvente	Id.	23-10-1959	16.150	12-11-1965
28	*Pepsiton*, flaconi da gr. 100 e 200 di sciroppo	Id.	15-10-1960 31-1 -1961	7.683	12-11-1965
29	*Poliemon*, 30 capsule	Id.	23- 6-1954	7.674	12-11-1965
30	*Poliemon sciroppo* 1000 (categoria), flacone sciroppo da gr. 100, flacone sciroppo da gr. 200	Id.	19- 2-1960 23-11-1960	7.674/A	12-11-1965
31	*Ultrased*, 20 e 50 compresse × mg. 10 . . .	Id.	13-11-1959 31- 5-1960 8- 8-1960	16.383	12-11-1965
32	*Ultrased*, 25 compresse × mg. 25	Id.	24- 5-1960 8- 8-1960	16.383/1	12-11-1965
33	*Ultrased*, 25 compresse × mg. 50	Id.	24- 5-1960 8- 8-1960	16.383/2	12-11-1965
34	*Miorilax*, 20 compresse	Istituto Bruzzesi, Firenze, via Bolognese, 62	10- 8-1960	17.368	29-11-1965
35	*Insulina Lilly*, flacone da 40 U. × 5 cc.	Eli Lilly Italia, Sesto Fiorentino (Firenze), via Gramsci, 729	10- 4-1964	4.091/1	27-11-1965

N. d'ordine	SPECIALITÀ MEDICINALI serie, categoria e confezioni	DITTA E SEDE	Data di registrazione	Numero di registrazione	Data dichiarazione di rinuncia
36	*Abbocillina*, in sospens. acquosa, flacone da 300.000 U. (senza siringa), flacone da 300.000 U. (con siringa), flacone da 3.000.000 U. *Abbocillina*-Acquosa, flacone da 300.000 U., flacone da 300.000 U. (con siringa), flacone da 3.000.000 U. *Abbocillina RR*, flacone da 400.000 U., flacone da 400.000 U. (con acqua per iniezioni), flacone da 2.000.000 U., flacone da 4.000.000 U.	Abbot Laboratories, North Chicaco, Ill. (U.S.A.), rappresentata in Italia dalla ditta Abbott, Campoverde di Aprilia (Latina)	24- 2-1951	4.589	6-11-1965
37	*Cumopyran*, 25 e 100 compresse × g. 0,025	Id.	12- 9-1952	7.040	6-11-1965
38	*Diazoline*, 100 compresse tipo semplice	Id.	13- 4-1950	2.691	6-11-1965
39	*Dicumarol*, 100 compresse da gr. 0,025	Id.	10-11-1950	2.705	6-11-1965
40	*Diidrostreptomicina solfato*, flacone iniettabile da gr. 1	Id.	14- 3-1951	2.698	6-11-1965
41	*Methionine*, 100 compresse da gr. 0,50	Id.	29-11-1950	4.179	6-11-1965
42	*Micillina*, fiala da gr. 1 + 400.000 U.I.	Id.	26- 2-1952	5.861	6-11-1965
43	*Micillina*, flacone da gr. 0,5 + 500.000 U.I.	Id.	5-11-1958	5.861/I	6-11-1965
44	*Micillina*, fiala da gr. 0,5 + 400.000 U.I.	Id.	30- 4-1954	5.861/A	6-11-1965
45	*Peniccillina G potassica cristallina*, flacone da 200.000 U.O., flacone da 500.000 U.O., flacone da 1.000.000 U.O., 12 compresse zuccherate da 50.000 U.O., tubo da gr. 15 di pomata da 100.000 U.O. per grammo *Penicillina G procaina cristallina*, flacone da 1 cc. da 300.000 U.O., flacone multidose da 10 cc. da 3.000.000 U.O.	Id.	24- 1-1951	2.034	6-11-1965
46	*Polibrene*, 1 fiala da 10 cc., 5 fiale da 10 cc., 25 fiale da 10 cc.	Id.	7- 6-1960	17.082	6-11-1965
47	*Saff*, flacone sciroppo × 500 cc.	Id.	7- 7-1959	15.298	6-11-1965
48	*Selsun gelatina*, tubo × gr. 7,5	Id.	13- 8-1958	8.774	6-11-1965
49	*Thenylfred*, 100 compresse	Id.	31-12-1950	4.302	6-11-1965
50	*Triazoline*, 25 e 100 compresse × gr. 0,5	Id.	7- 9-1949	2.348	6-11-1965
51	*Triazoline*, flacone da 50 cc. di soluzione sterile sodica al 6%	Id.	18-10-1954	2.348/A	6-11-1965
52	*Triazoline*, 25 e 100 compresse zuccherate da gr. 0,3	Id.	14- 7-1954	2.348/B	6-11-1965
53	*Triazoline*, flacone × 90 cc. di sospens.	Id.	18-10-1954	2.348/C	6-11-1965
54	*Umbradil*, 1 fiala × 10 cc. al 35%, 1 fiala × 20 cc. al 35%, 1 fiala × 20 cc. al 50%, 1 fiala × 20 cc. al 70%, 1 fiala × 50 cc. al 70%, 1 fiala × 15 cc. tipo viscoso B, 1 fiala × 20 cc. tipo viscoso H.	Astra S.p.A. Soderlaje (Svezia), rappresentata ora in Italia dalla ditta Astra - Prodotti farmaceutici e chimici, Milano, via Pecchio, 9	17- 1-1951	4.370	29-11-1965
55	*Siero preventivo e curativo contro il carbonchio ematico* (uso veterinario), flaconi × 50 e 100 cc.	Istituto Sieroterapico Milanese Serafino Belfanti, Milano, via Darwin, 20	30- 3-1960	17.128	12-11-1965
56	*Ditiazid*, 30 compresse da mg. 5	Beolet (già registrata a nome della ditta Sernagiotto, Milano Liscate, Strada Rivoltana	21-12-1961	18.686	22-11-1965
57	*Ditiazid*, 5 fiale × 5 cc. da mg. 5	Id.	21-12-1961	18.686/A	22-11-1965
58	*Vitared* (iniettabile), flaconcino da 5 cc. × mcg. 2500, con annessa fiala solvente	Idem (già registrata a nome della ditta Williams Ltd.)	4- 1-1962	17.812	22-11-1965
59	*Sanamicina*, 5 flaconcini da 200 gamma di sostanza secca + 5 fiale × 5 cc. di acqua bidistillata sterile	Farben Fabriken Bayer di Leverkusen (Germania), rappresentata in Italia dalla ditta CO-FA, Milano, viale Certosa, 126/130	9- 6-1954	8.995	20-11-1965
60	*Gocce jodiche De Angeli*, flacone gocce × 25 cc.	Istituto De Angeli, Milano, via Serio, 15	11-11-1957	13.287	16-11-1965
61	*Tritional*, 30 confetti	Id.	12-11-1951	2.937	16-11-1965
62	*Sanedrina*, 6 fiale × 1 cc. da mg. 25	Farmaceutici Italia, Milano, largo Donegani, 1/2	2- 4-1951	4.664	19-11-1965
63	*Teralene*, 25 compresse da mg. 10	Idem (già registrata a nome della ditta Farmalabor)	8- 9-1960	15.956	1- 3-1965
64	*Teralene*, 20 compresse da mg. 25	Id.	8- 9-1960	15.956/1	1- 3-1965

N. d'ordine	SPECIALITÀ MEDICINALI serie, categoria e confezioni	DITTA E SEDE	Data di registrazione	Numero di registrazione	Data dichiarazione di rinuncia
65	*Sulfomagis*, 10 e 20 compresse × gr. 0,5	Magis Farmaceutici, Milano, via Monteceneri, 60	30- 9-1961	11.414	25- 9-1965
66	*Sulfomagis*, categ. sospensione acquosa flacone × 100 cc. da gr. 5	Id.	30- 9-1961	11.414/A	25- 9-1965
67	*Alveolina*, flacone sciroppo da gr. 180	Mediolanum, Milano, via Boccaccio, 35	9- 1-1958	13.355	13-11-1965
68	*Kadecrema*, tubo pomata da gr. 33	Id.	12- 3-1958	13.560	13-11-1965
69	*Sedanol*, tubo pomata da gr. 20, 10 supposte	Offiter, Milano, via Paganini, 5	16-10-1947	937	18-11-1965
70	*Peniltetra* 400 (iniettabile), flacone da 10 cc. × mg. 400 + fiala solvente da 3 cc.	Panther, Milano, via Doberdò, 16	21- 8-1961	11.477	12-11-1965
71	*Medicillin*, 2 supposte da 500.000 U.I.	Istituto Biochimico Italo Svizzero, Penthox & Burck (già registrata a nome della ditta Farm. dott. Medici, Milano, via Trentacoste, 3	28- 9-1960	16.565/A	21- 7-1965
72	*Medicillin*, 4 supposte da 200.000 U.I.	Id.	28- 9-1960	16.565/A-1	21- 7-1965
73	*Kutrol*, 10, 25, 50 e 100 capsule da mgr. 75	Parke Davis Company di Detroit Michigan (U.S.A.), rappresentata in Italia dalla ditta Parke Davis, Lainate (Milano)	8- 3-1954 7- 1-1956	8.780	29-11-1965
74	*Baldal*, flacone gocce × 25 cc.	Ravizza, Milano, via Pannonia, 2	20- 2-1957	12.258	13-10-1965
75	*Sandosten + Calcium Sandoz*, tubo da gr. 25 di pomata	Sandoz, Milano, piazza Cappelli, 6	20- 5-1960	9.888/C	18- 5-1965
76	*Biocomplex·Vis* già *Irradiol B*12, 10 fiale × 2 cc. da mcg. 25 di vitamine B12	Isituto Scientifico delle Venezie, Padova, via Corso, 7	14-12-1959 3- 6-1964	12.776/A	23- 5-1964
77	*Antileucemico Sam*, 5 fiale × 5 cc., 5 fiale × 10 cc., flacone sciroppo da gr. 150	Sam - Officina Farm. Mariani, Voghera (Pavia), via Plana n. 52	14- 6-1948	1.444	20-11-1965
78	*Varunax*, 10 fiale × 2 cc.	Guidotti, Pisa, via Trieste, 40	12- 9-1961 28- 2-1962	11.694/B	11-11-1965
79	*Varunax Adenosina*, 10 fiale × 2 cc.	Id.	22- 8-1961 28- 2-1962	11.704/B	11-11-1965
80	*Neomast* (uso veterinario), flaconcino × gr. 12 di sospens.	Consorzio Neoterapico Nazionale, Roma, via di Priscilla, 101	14- 6-1958 12- 1-1960	13.996	11-11-1965
81	*Chibivit-K*, 5 fiale × 10 cc.	Istituto Nazionale Chimico Biologico, Roma, via Prenestina, 62	30-11-1956	11.896	2-12-1965
82	*Calcio D3*, 10 fiale × 1 cc.	La Gioia, Roma, via G. Bruzzesi, 2	29- 7-1959	8.964	29-11-1965
83	*Dinamozin*, 3 fiale liofilizzate da mcg. 500 + 3 fiale × 2 cc. di solvente	Laser (già registrata a nome della ditta Sinpharma), Roma, via dei Glicini, 93	10-10-1962 21-12-1964	19.567/1	8- 4-1965
84	*Adrenofer*, flacone × 50 cc. di soluzione	Istituto Sieroterapico Vaccin. Toscano Sclavo, Siena, via Fiorentina, 1	31- 7-1952	6.808	10-11-1965
85	*Calciodyn*, 6 fiale × 5 cc. tipo semplice, 5 fiale × 10 cc. tipo semplice	Id.	1- 3-1951	3.818	10-11-1965
86	*Cholsanina*, 45 confetti tipo B	Id.	1- 2-1964	8.983	10-11-1965
87	*Cholsanina*, 30 confetti tipo A + 15 confetti tipo B	Id.	1- 2-1964	8.983/A	10-11-1965
88	*Piosol Sclavo*, 10 fiale × 1 cc.	Id.	11- 5-1956	11.121	10-11-1965
89	*Piosol Sclavo*, 6 fiale × 5 cc.	Id.	11- 5-1956	11.121/A	10-11-1965
90	*Siero contro il mal rosso dei suini* (uso veterinario), flacone iniettabile da 20 cc., flacone iniettabile da 50 cc.	Id.	27- 9-1950	3.956	10-11-1965
91	*Surquetil*, 10 e 30 compresse da gr. 0,5	Id.	5- 3-1959 9- 9-1959	14.913	10-11-1965
92	*Surquetil*, flacone × 250 cc. per fleboclisi	Id.	9- 9-1959	14.913/A	10-11-1965
93	*Surquetil*, 5 fiale × 20 cc. per uso endovenoso	Id.	9- 9-1959	14.913/B	10-11-1965
94	*Surquetil*, 5 supposte da gr. 1,6	Id.	9- 9-1959	14.913/C	10-11-1965
95	*Sympathisan*, 3 fiale × 3 cc.	Id.	3- 2-1951	4.493	10-11-1965
96	*Mecoiizol*, 6 fiale × 5 cc.	Eosfarmaco, Torino, corso Stati Uniti, 61	12- 9-1962	6.851/B	16-11-1965

(1580)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 83

Corso dei cambi del 29 aprile 1966 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	624,43	624,30	624,28	624,30	624,30	624,30	624,30	624,30	624,30	624,30
$ Can.	580,01	580,10	580 —	580,10	579,25	579,80	580,02	579,80	579,80	580 —
Fr. Sv.	144,52	144,60	144,56	144,575	144,55	144,55	144,585	144,55	144,55	144,54
Kr. D.	90,45	90,37	90,3750	90,35	90,35	90,36	90,345	90,35	90,36	90,34
Kr. N.	87,271	87,27	87,26	87,245	87,25	87,25	87,26	87,25	87,25	87,25
Kr. Sv.	121,01	120,95	120,92	120,95	120,90	120,94	120,92	120,95	120,94	120,94
Fol.	171,81	171,72	171,75	171,73	171,75	171,70	171,74	171,70	171,70	171,73
Fr. B.	12,523	12,535	12,5375	12,5350	12,53	12,53	12,5355	12,52	12,53	12,535
Franco francese	127,40	127,41	127,41	127,385	127,35	127,41	127,39	127,40	127,41	127,39
Lst.	1743,83	1743,90	1744,40	1744,10	1743,65	1743,90	1744 —	1743,95	1743,90	1744 —
Dm occ.	155,452	155,32	155,35	155,345	155,32	155,38	155,345	155,40	155,38	155,35
Scell. Austr.	24,17	24,165	24,16	24,16	24,15	24,16	24,163	24,17	24,16	24,17
Escudo Port.	21,75	21,75	21,75	21,755	21,78	21,75	21,755	21,76	21,75	21,75
Peseta Sp.	10,416	10,415	10,43	10,42	10,42	10,42	10,413	10,42	10,42	10,42

Media dei titoli del 29 aprile 1966

Titolo		Titolo	
Rendita 5% 1935	107,675	Buoni del Tesoro 5% (scadenza 1° gennaio 1968)	100,15
Redimibile 3,50% 1934	100,70	» 5% (» 1° aprile 1969)	100,075
Id. 3,50% (Ricostruzione)	88,95	» 5% (» 1° gennaio 1970)	100,375
Id. 5% (Ricostruzione)	98,925	» 5% (» 1° gennaio 1971)	100,375
Id. 5% (Riforma fondiaria)	97,625	» 5% (» 1° aprile 1973)	100,25
Id. 5% (Città di Trieste)	98,45	» 5% (» 1° aprile 1974)	100,25
Id. 5% (Beni Esteri)	98,175	B. T. Poliennali 5% (» 1° ottobre 1966)	100 —

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 29 aprile 1966

1 Dollaro USA	624,30	1 Franco belga	12,535
1 Dollaro canadese	580,06	1 Franco francese	127,387
1 Franco svizzero	144,58	1 Lira sterlina	1744,05
1 Corona danese	90,347	1 Marco germanico	155,345
1 Corona norvegese	87,252	1 Scellino austriaco	24,161
1 Corona svedese	120,935	1 Escudo Port.	21,755
1 Fiorino olandese	171,735	1 Peseta Sp.	10,416

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Sostituzione del commissario liquidatore della Società cooperativa di produzione e lavoro « Valle del Foglia », con sede in Pesaro.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 6 aprile 1966, il rag. Giuseppe Ciccolella è stato nominato commissario liquidatore della Società cooperativa di produzione e lavoro « Valle del Foglia », con sede in Pesaro, in sostituzione del rag. Elio Silvestrelli.

(3491)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Ampliamento del comprensorio del Consorzio di bonifica per il Basso Polesine

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 14 febbraio 1966, registrato alla Corte dei conti il 24 marzo 1966 al registro n. 5, foglio n. 69, il comprensorio del Consorzio di bonifica per il Basso Polesine è stato ampliato con l'aggregazione, al bacino Rosolina, dei territori delle Valli Moceniga e Po di Tramontana della superficie complessiva di Ha. 331.45.51.

(3392)

Avviso di rettifica

Nei decreti ministeriali 16 febbraio 1966 concernenti le delimitazioni delle zone, nelle provincie di Trapani, Ragusa, Messina, nelle quali ricadono le aziende agricole danneggiate da calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche, verificatesi dal 15 marzo 1964 al 13 maggio 1965, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* del 1° aprile 1966, n. 81, al terzo comma delle premesse, in luogo di « Visto l'art. 1 della legge 6 aprile 1965, n. 351... » leggasi « Visto il primo comma dell'art. 2 della legge 6 aprile 1965, n. 351... ».

(3438)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Nomina del presidente del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale e artigiana di Acquaviva delle Fonti, Società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Acquaviva delle Fonti (Bari), in liquidazione coatta.

Nella riunione del 28 marzo 1966, tenuta dal Comitato di sorveglianza della Cassa rurale e artigiana di Acquaviva delle Fonti, Società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Acquaviva delle Fonti (Bari), in liquidazione coatta, l'avv. Florenzo Pansini è stato nominato presidente del Comitato stesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 67, comma ottavo, del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375.

(3796)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Concorso per esami a duecento posti di notaio

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 6 agosto 1926, n. 1365;
Visto il regio decreto 14 novembre 1926, n. 1953;
Visto il regio decreto 22 dicembre 1932, n. 1728;
Vista la legge 22 gennaio 1934, n. 64;
Visto il regio decreto-legge 14 luglio 1937, n. 1666, convertito nella legge 30 dicembre 1937, n. 2358;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1946, n. 314;
Visto il decreto 29 gennaio 1950, n. 231;
Vista la legge 18 luglio 1956, n. 779;
Vista la legge 5 marzo 1963, n. 367;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a duecento posti di notaio.

Art. 2.

Per essere ammessi al concorso gli aspiranti debbono essere in possesso dei requisiti stabiliti dall'art. 5, numeri 1), 2), 3), 4) e 5) della legge 16 febbraio 1913, n. 89, e successive modificazioni, e non avere compiuto gli anni 50 alla data del presente decreto.

Il Ministro delibera sull'ammissione dei singoli aspiranti al concorso e ne dà ad essi partecipazione individuale.

Art. 3.

La domanda di ammissione al concorso, su carta da bollo da L. 400, diretta al Ministro per la grazia e giustizia e tutti i documenti debbono, sotto pena di decadenza, essere presentati entro le ore di ufficio al procuratore della Repubblica presso il Tribunale nella cui giudirisdizione risiede l'aspirante nel termine di giorni novanta dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Gli aspiranti residenti all'estero hanno facoltà di presentare le domande, le quietanze ed i documenti richiesti dal presente decreto al procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma.

La domanda dovrà contenere l'esatta indicazione dell'attuale occupazione e dell'abituale residenza dell'aspirante, ed essere corredata dai seguenti documenti, contenuti in apposita copertina, senza cuciture, con elenco degli stessi in carta libera, redatto in duplice esemplare:

1) estratto dell'atto di nascita;
2) certificato di cittadinanza italiana;
3) certificato di buona condotta rilasciato dal sindaco del Comune dove l'aspirante risiede; se l'ultima residenza duri da meno di sei mesi, occorrerà eguale certificato rilasciato dal sindaco del Comune di residenza o delle residenze precedenti;
4) certificato generale del casellario giudiziale;
5) certificato rilasciato dal segretario della Procura della Repubblica presso il Tribunale nella cui giurisdizione l'aspirante risiede, dal quale risultino i procedimenti penali eventualmente in corso di istruzione o di giudizio a carico dell'aspirante medesimo. Se l'ultima residenza duri da meno di sei mesi, occorrerà uguale certificato rilasciato dal segretario della Procura della Repubblica presso il Tribunale nella cui giurisdizione l'aspirante ha avuto precedentemente la residenza o le residenze;
6) diploma originale di laurea in giurisprudenza o copia notarile di esso, ovvero certificato di laurea rilasciato dalla competente autorità accademica e munito del visto del rettore;
7) contromatrice del registro dei praticanti di cui all'articolo 99, n. 4, del regolamento notarile, approvato con regio decreto 10 settembre 1914, n. 1326, oppure copia integrale della matrice rilasciata dal Consiglio notarile competente, dalle quali risulti che il concorrente ha compiuto, entro il termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso, la pratica notarile, con l'adempimento di tutti gli obblighi di cui agli articoli 8 e 9 del citato regolamento.

Nei casi di pratica abbreviata dovranno prodursi anche i documenti che l'hanno giustificata.

I concorrenti che siano risultati idonei in un concorso per esami per la nomina a notaio, dovranno produrre in luogo dei predetti documenti relativi al compimento della pratica notarile, il certificato rilasciato dal Ministero di grazia e giustizia, dal quale risultino il numeratore ed il denominatore del voto complessivo riportato:

8) fotografia formato tessera, incollata sul prescritto foglio di carta bollata con firma autografa del concorrente scritta in parte sulla fotografia ed in parte sulla carta bollata.

Il candidato dovrà far vidimare la fotografia ed autenticare la firma dal sindaco del Comune o dal pretore del mandamento, dove egli risiede, o da un notaio.

Il sindaco, il pretore o il notaio dovranno apporre il bollo di ufficio in modo che l'impronta comprenda contemporaneamente fotografia e carta bollata.

La fotografia dovrà essere, inoltre, vistata dal sanitario che rilascia il certificato di cui al seguente n. 9);

9) certificato rilasciato da un medico militare o da un medico provinciale, o da un ufficiale sanitario comunale, comprovante che il concorrente è di sana costituzione ed esente da difetti o imperfezioni fisiche di qualsiasi specie. In caso diverso i difetti e le imperfezioni dovranno essere esattamente descritti nel certificato ed il sanitario dovrà esprimere il suo parere sulla idoneità dell'aspirante all'esercizio delle funzioni notarili;
10) copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare, ovvero certificato di esito di leva se il concorrente non abbia mai prestato servizio militare;
11) tutti gli altri documenti, atti a comprovare il possesso dei titoli dei quali il concorrente intende avvalersi agli effetti della formazione della graduatoria;
12) quietanza comprovante l'effettuato versamento presso un ufficio del registro della tassa erariale di lire duecento stabilita dall'art. 2 del regio decreto 31 dicembre 1923, n. 2909, per gli esami di abilitazione professionale.

Sono esenti dal pagamento di questa tassa coloro che abbiano già superato l'esame di idoneità o di abilitazione al notariato presso le Corti d'appello, o che siano risultati idonei in un concorso per esame per nomina a notaio;

13) quietanza comprovante l'effettuato versamento presso un archivio notarile regionale o distrettuale della somma di lire duemilaquattrocento di cui lire seicento per tassa di concorso e lire milleottocento per contributo alle spese di concorso.

Art. 4.

Tutti i documenti richiesti dal precedente articolo debbono essere prodotti nel prescritto bollo.

I documenti di cui ai numeri 2), 3), 4), 5) e 9) debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella di pubblicazione del presente decreto.

I concorrenti che appartengono al personale di ruolo di una Amministrazione dello Stato sono dispensati dalla presentazione dei documenti di cui ai citati numeri 2), 3), 4), 5) e 9), ma debbono produrre copia autentica del loro stato di servizio.

I mutilati ed invalidi di guerra ed i mutilati ed invalidi per la lotta di liberazione, dovranno presentare, oltre ai documenti indicati nell'art. 3, il certificato modello 69 rilasciato dal Ministero del tesoro (Direzione generale per le pensioni di guerra) in data posteriore a quella del presente decreto.

Non sono ammessi al concorso coloro che non hanno presentato nel termine perentorio indicato nell'art. 3 tutti i documenti prescritti. Anche i documenti atti a comprovare il possesso dei titoli di preferenza agli effetti della formazione della graduatoria devono essere presentati entro lo stesso termine indicato nell'art. 3.

Art. 5.

L'esame scritto consterà di tre distinte prove teorico-pratiche riguardanti un atto tra vivi, un atto di ultima volontà ed un ricorso di volontaria giurisdizione. In ciascun tema si richiederà la compilazione dell'atto e lo svolgimento dei principi dottrinali attinenti a determinati istituti giuridici relativi all'atto stesso.

L'esame orale consterà di tre distinte prove sulle seguenti materie:

a) diritto civile, con particolare riguardo agli istituti giuridici in rapporto ai quali si esplica l'ufficio di notaio;
b) disposizioni sull'ordinamento del notariato e degli archivi notarili;
c) disposizioni concernenti le tasse sugli affari.

Art. 6.

Con successivo decreto ministeriale saranno indicati i giorni in cui avranno luogo le prove scritte e saranno stabilite le relative modalità.

Art. 7.

Saranno ammessi alle prove orali soltanto quei concorrenti che avranno riportato almeno trenta punti in ciascuna delle prove scritte e non meno di centocinque nel complesso.

L'esame orale s'intenderà superato se il concorrente avrà riportato almeno trenta punti in ciascuna materia e non meno di centocinque punti nel complesso.

Il voto complessivo assegnato ai concorrenti che avranno conseguito in ciascuna delle prove almeno trenta punti e siano stati dichiarati idonei in uno o più precedenti concorsi per esame, sarà aumentato di due punti per ciascuna delle idoneità precedentemente conseguite.

Tale aumento viene applicato sul voto complessivo delle prove scritte o sul voto complessivo delle orali oppure in parte sull'uno o in parte sull'altro e in non più di un concorso. I concorrenti ai quali sarà applicato l'aumento stesso avranno soltanto fra loro il diritto di precedenza stabilito nell'art. 26 del regio decreto 14 novembre 1926, n. 1953, e nelle successive sue modificazioni. Tale diritto non spetterà ad essi in confronto di altri concorrenti.

Saranno dichiarati idonei coloro che avranno conseguito, nell'insieme delle prove scritte ed orali, non meno di duecentodieci punti su trecento, con i minimi stabiliti nei commi precedenti.

Art. 8.

I concorrenti dovranno dimostrare la propria identità personale prima di ciascuna prova di esame, presentando la carta di identità ottenuta ai sensi della legge di pubblica sicurezza, ovvero un documento di identificazione, con fotografia, rilasciato da un'autorità dello Stato.

Art. 9.

In base al totale dei voti assegnati a ciascun concorrente sarà formata la graduatoria generale dei vincitori del concorso e degli aspiranti dichiarati idonei.

A parità di voti avranno la precedenza in graduatoria coloro che abbiano anteriormente superato gli esami di abilitazione o di idoneità al notariato, con precedenza fra loro in base alla votazione complessiva più favorevole da ciascuno riportata in uno degli esami stessi.

A parità di condizione, poi, l'ordine di graduatoria sarà determinato a norma dell'art. 1, del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, convertito nella legge 27 dicembre 1934, n. 2125, e successive modificazioni.

Per la formazione della graduatoria dei vincitori, sarà tenuto conto, infine, dell'art. 11 della legge 5 marzo 1963, n. 367.

Art. 10.

Il Ministro, riconosciuta la regolarità delle operazioni del concorso, approva con decreto la graduatoria. Questa viene pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero di grazia e giustizia insieme all'elenco delle sedi da assegnare ai vincitori.

Art. 11.

Entro quindici giorni dalla data del Bollettino ufficiale del Ministero nel quale saranno pubblicati la graduatoria e l'elenco di cui al precedente articolo, i vincitori del concorso dovranno far pervenire, al Ministero di grazia e giustizia, una dichiarazione, in carta da bollo da L. 400, contenente l'indicazione delle sedi alle quali aspirano ad essere destinati, in ordine di preferenze.

Qualora manchi tale dichiarazione o le sedi prescelte non possono essere assegnate in base alla posizione della graduatoria, o per ragioni di servizio, il Ministero provvede di ufficio all'assegnazione della sede.

Roma, addì 26 marzo 1966

Il Ministro: REALE

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 aprile 1966
Registro n. 14 Grazia e giustizia, foglio n. 141

(3736)

Riapertura dei termini per la presentazione delle domande di ammissione al concorso per esame a sessanta posti di ufficiale giudiziario, indetto con decreto ministeriale 18 novembre 1965.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il decreto ministeriale 18 novembre 1965, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 4 del 7 gennaio 1966, con il quale è stato indetto un concorso per esame a sessanta posti di ufficiale giudiziario;

Considerato che il termine per la presentazione delle domande di ammissione all'anzidetto concorso è scaduto il 7 marzo 1966;

Ritenuto che occorre, in relazione alla legge 15 novembre 1965, n. 1288, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 294 del 25 novembre 1965, che stabilisce provvedimenti in favore delle vedove e degli orfani di guerra e delle vedove e degli orfani dei caduti per causa di servizio, modificare l'art. 3 del bando di concorso, e conseguentemente riaprire i termini per la presentazione delle domande;

Decreta:

Art. 1.

Il limite massimo di età per la partecipazione al concorso, di cui al n. 7) dell'art. 3 del bando di concorso a sessanta posti di ufficiale giudiziario, indetto con decreto ministeriale 18 novembre 1965, viene elevato a 55 anni anche nei confronti delle vedove e dagli orfani di guerra e delle vedove e degli orfani dei caduti per causa di servizio.

Art. 2.

Il termine per la presentazione delle domande di ammissione al concorso per esame a sessanta posti di ufficiale giudiziario, indetto con decreto ministeriale 18 novembre 1965, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 4 del 7 gennaio 1966, è riaperto per il periodo di due mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 16 aprile 1966

p. *Il Ministro*: MISASI

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 aprile 1966
Registro n. 14, foglio n. 357

(3815)

MINISTERO DELLA DIFESA

Concorso per esami a quindici posti di tenente in servizio permanente effettivo nel ruolo normale del Corpo di commissariato militare marittimo.

IL MINSTRO PER LA DIFESA

Vista la legge 8 luglio 1926, n. 1178 e successive modificazioni, concernenti l'ordinamento della Marina militare.

Visto il regio decreto 8 ottobre 1936, n. 1895, concernente tra l'altro, l'approvazione delle norme per il reclutamento nel Corpo di commissariato militare marittimo.

Vista la legge 18 dicembre 1952, n. 2386, concernente il riordinamento dei ruoli, quadri organici e nuovi limiti di età per la cessazione dal s.p.e. degli ufficiali della Marina;

Visto il decreto ministeriale 12 marzo 1952, registrato alla Corte dei conti il 3 giugno 1952, che approva le istruzioni ed i programmi di esame per il concorso di reclutamento nel Corpo di commissariato militare marittimo;

Visto il decreto presidenziale 24 giugno 1954, n. 368, concernente le norme per la presentazione dei documenti nei concorsi per le carriere statali;

Vista la legge 19 ottobre 1959, n. 946, concernente le modificazioni alle norme sul reclutamento degli ufficiali dei ruoli normali dei Corpi di commissariato militare marittimo e delle capitanerie di porto e sull'avanzamento dei tenenti del ruolo normale del Corpo di commissariato militare mirittimo;

Vista la legge 18 febbraio 1963, n. 165, sul riordinamento dei ruoli degli ufficiali in servizio permanente effettivo della Marina militare;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a 15 posti di tenente in servizio permanente effettivo nel ruolo normale del Corpo di commissariato militare marittimo.

Il concorso avrà luogo nella località ed alla data che saranno determinate con successivo provvedimento e comunicate in tempo utile ai concorrenti.

Art. 2.

Potranno essere ammessi al concorso i cittadini provvisti di laurea in economia e commercio o titolo accademico equipollente, oppure di laurea in giurisprudenza o in scienze politiche o in scienze coloniali o di laurea dottorale in scienze marittime rilasciata dall'Istituto navale di Napoli.

Art. 3.

I concorrenti dovranno soddisfare alle seguenti condizioni:

a) essere cittadini italiani;

b) aver compiuto il 20° anno di età e non aver oltrepassato alla data di scadenza del termine stabilito nel successivo art. 5 del presente bando per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, i 28 anni di età;

c) risultare di buona condotta pubblica e privata;

d) di avere l'attitudine fisica richiesta per il servizio incondizionato militare marittimo, la quale sarà accertata mediante visita sanitaria, a cui i concorrenti saranno sottoposti immediatamente prima dell'inizio degli esami.

L'altezza ed il perimetro toracico non debbono essere inferiori rispettivamente a m. 1,65 ed a m. 0,83 e dovranno inoltre essere tra loro in conveniente rapporto così da dare sicuro affidamento dell'indice di robustezza armonica del soggetto.

Il visus, a rifrazione corretta, controllato con le tavole ottitipiche decimali internazionali alla distanza di metri 5 non deve essere inferiore ai seguenti limiti:

visus binoculare = 10/10
visus monoculare = 4/10

L'eventuale miopia non deve essere superiore alle 4 D e l'ipermetropia non superiore a 5 D.

Se vi è astigmatismo, la miopia o l'ipermetropia totale non devono essere superiori rispettivamente alle 4 D e a 5 D nel meridiano peggiore.

La sensibilità cromatica, da accertarsi con le lane di Holmegreen, deve essere assolutamente normale e così pure deve essere la funzione auditiva.

Contro il risultato di tale visita non sono ammessi ricorsi ne visite superiori.

Art. 4.

I limiti di età, stabiliti nel precedente articolo 3, sono elevati, oltre che per i motivi razziali come stabilito dall'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25;

a) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione della domanda di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

c) di cinque anni:

1) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero, in qualità di militarizzati assimilati, alle operazioni di guerra 1940-43 o della guerra di liberazione;

2) per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943;

3) per i cittadini aventi il loro domicilio in territorio di confine che, in conseguenza di avvenimenti di carattere bellico o politico, siano stati costretti ad allontanarsene e non possono farvi ritorno;

4) per i profughi dell'Africa italiana di cui al decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, ed alla legge 4 marzo 1952, n. 137;

5) per coloro che appartengono alle altre categorie assimilate ai combattenti, in base alle vigenti disposizioni.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare, anche se per esse sia successivamente intervenuta amnistia, indulto o commutazione.

I limiti di età, stabiliti nel precedente articolo 3, sono elevati inoltre:

a 39 anni:

a) per i combattenti ed assimilati decorati al valor militare o promossi per merito di guerra;

b) per i capi di famiglia numerosa ai sensi della legge 20 marzo 1940, n. 233, e del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, costituita da almeno sette figli viventi compresi tra essi i figli caduti in guerra.

Le maggiorazioni di cui sopra sono cumulabili fra di loro, purchè complessivamente il candidato non superi il 40° anno di età alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda di ammissione.

Art. 5.

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta da bollo da L. 400 secondo l'allegato schema, firmata dal concorrente, dovrà pervenire al Ministero della Difesa-Marina - Direzione Generale degli Ufficiali e dei Servizi Militari e Scientifici - Divisione Stato Giuridico, entro e non oltre sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale*.

La domanda indirizzata al Ministero della Difesa-Marina, oltre al nome e cognome del candidato, dovrà contenere le seguenti indicazioni e dichiarazioni;

a) la data, il luogo di nascita ed il luogo di residenza attuale del candidato;

b) il possesso della cittadinanza italiana;

c) il Comune ove il candidato è iscritto nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

d) le eventuali condanne penali riportate e gli eventuali procedimenti penali in corso;

e) il titolo di studio, specificando il voto riportato nell'esame di laurea e l'esatta menzione della data nonchè dello Istituto ove lo stesso è stato conseguito;

f) la posizione nei riguardi del servizio militare;

g) la lingua straniera nella quale desidera sostenere l'esame obbligatorio e quella o quelle eventualmente prescelte per l'esame facoltativo;

h) preciso recapito e indirizzo della famiglia con l'obbligo di notificare le successive eventuali variazioni.

Nel caso che il candidato abbia diritto agli aumenti dei limiti di età previsti per i coniugati, con o senza prole, e per i vedovi con prole, dovrà farne menzione nella domanda di ammissione al concorso, specificando il numero dei figli viventi.

Del pari il candidato, dovrà notificare l'eventuale possesso dei requisiti che diano diritto ai benefici per i combattenti e per i colpiti dalle leggi razziali di cui al precedente art. 4.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale essi prestano servizio.

Alla domanda deve essere unita una fotografia, formato tessera, a mezzo busto, su fondo bianco e di data recente.

Tale fotografia deve essere applicata su carta da bollo da L. 400 sulla quale il candidato deve apporre la propria firma. La firma e la fotografia debbono essere autenticate da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante.

Art. 6.

Non saranno ammessi al concorso i candidati che avranno fatto pervenire la domanda con la fotografia dopo il termine indicato nell'art. 5.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di concedere un ulteriore termine per la regolarizzazione dei documenti presentati che non fossero conformi alle prescrizioni del bando.

Il Ministro per la difesa può escludere, con decreto motivato, dal concorso, quei concorrenti che non risultassero in possesso di uno dei requisiti richiesti.

Art. 7.

La Commissione esaminatrice è nominata dal Ministro per la difesa ed è composta come segue:

presidente: un ufficiale ammiraglio od un ufficiale generale commissario;

membri: due ufficiali superiori commissari o, qualora il presidente sia un ufficiale ammiraglio, un ufficiale generale commissario ed un ufficiale superiore commissario; un ufficiale superiore dello Stato maggiore di grado non inferiore a capitano di fregata;

segretario (senza voto): un funzionario della carriera direttiva amministrativa del Ministero della Difesa-Marina, con qualifica non inferiore a consigliere di 1ª classe.

Per gli esami di materie giuridiche ed economiche, di scienze e di lingue estere sono aggregati alla Commissione, con voto, professori civili delle materie di grado universitario per la sola durata delle relative prove.

Art. 8.

L'esame di concorso si svolgerà secondo il programma annesso alla presente notificazione.

Nei giorni stabiliti per le prove scritte, la Commissione esaminatrice, riunita in adunanza segreta, formulerà il tema sulla materia del programma da svolgersi nel giorno.

Le prove scritte si svolgeranno in giorni diversi.

Durante lo svolgimento delle prove i candidati non potranno comunicare fra loro e con persone estranee alla Commissione nè consultare libri e manoscritti salvo i testi di leggi e di decreti inscritti nella Raccolta ufficiale, che la Commissione ritenesse porre a loro disposizione.

Chi contravverrà alle suddette disposizioni, sarà escluso dagli esami.

Le prove orali si svolgono in base alle tesi risultanti dal programma allegato al presente decreto.

La Commissione ha facoltà, però, di intrattenere i candidati su tutta la materia del programma, nonchè sullo svolgimento dei temi scritti.

Art. 9.

La classifica degli idonei sarà fatta per ordine di merito come risulterà dai punti ottenuti ed a parità di merito si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Al tal fine i concorrenti che supereranno le prove orali dovranno far pervenire al Ministero della Difesa-Marina - Direzione generale degli ufficiali e dei servizi militari e scientifici - Divisione stato giuridico, nel termne perentorio di dieci giorni da quello di affissione dell'elenco degli idonei nell'Albo della sede di esami i documenti prescritti in regola col bollo per dimostrare gli eventuali titoli di precedenza o di preferenza nella nomina.

Art. 10.

I candidati utilmente collocati in graduatoria saranno invitati dal Ministero a far pervenire, entro il termine perentorio di giorni venti dalla data di ricezione della lettera raccomandata con ricevuta di ritorno con la quale viene fatta la comunicazione, i seguenti documenti in carta legale;

1) certificato di cittadinanza italiana;

2) certificato di godimento dei diritti politici;

3) estratto del registro degli atti di nascita (non certificato di nascita);

4) certificato di stato libero; se trattasi di ammogliato, stato di famiglia.

I vincitori del concorso che otterranno la nomina a tenente, se ammogliati, dovranno chiedere l'assentimento per il matrimonio contratto subito dopo tale nomina.

Sarà revocata la nomina del vincitore del concorso che non avrà ottemperato alla disposizione del precedente comma o non avra ottenuto l'assentimento;

5) certificato generale del casellario giudiziale;

6) documento attestante la posizione militare del concorrente (copia dello stato di servizio o estratto matricolare per gli ufficiali, copia del foglio matricolare o estratto del foglio matricolare per i sottufficiali ed i militari; certificato di esito di leva per i rivedibili ed i riformati; certificato di iscrizione nelle liste di leva, per i giovani che appartengono a classe non ancora chiamata alla leva);

7) originale o copia autentica ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, di uno dei titoli di studio indicati nel precedente art. 2.

Agli effetti dell'eventuale elevazione dei limiti di età di cui all'art. 3, i candidati dovranno ottemperare a quanto segue:

a) gli ex combattenti della guerra 1940-43, della guerra di liberazione o della lotta di liberazione di cui ai decreti legislativi 4 marzo 1948, n. 137, e 19 marzo 1948, n. 241, ed alla legge 23 febbraio 1952, n. 93, dovranno produrre, a seconda dell'Arma o del Corpo di appartenenza, la dichiarazione integrativa provvista di marche da bollo da L. 400 di cui alla circolare n. 5000 del 1° gennaio 1953 dello Stato Maggiore dell'Esercito, o quella di cui alla circolare n. 27200 del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina, ovvero quella di cui alla circolare n. 202860 dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica.

In luogo della dichiarazione integrativa di cui alla citata circolare n. 5000 dello Stato Maggiore dell'Esercito, i partigiani combattenti riconosciuti ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, e coloro che abbiano partecipato ad operazioni della guerra di liberazione nelle formazioni non regolari di cui al decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 241, potranno presentare, rispettivamente, la dichiarazione loro rilasciata dalle competenti Commissioni locali o dalla apposita Commissione costituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

I militari o militarizzati prigionieri delle Nazioni Unite dovranno presentare la notificazione che dovrà essere rilasciata dal competente Distretto militare;

b) i reduci dalla deportazione o dall'internamento presenteranno apposita attestazione, su carta da bollo da L. 400 rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio il candidato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo 14 febbraio 1946, n. 27;

c) i profughi, dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia, che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 2 della legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno esibire la attestazione, su carta da bollo da L. 400, prevista dall'art. 5 del decreto del Ministro *ad interim* per l'Africa italiana 10 giugno 1948, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 141 del 19 giugno 1948 ed ai fini dell'applicazione dei benefici di cui alla legge 27 febbraio 1958, n. 130, un certificato su carta da bollo da L. 400, rilasciato dall'Ispettorato del lavoro, da cui risulti lo stato di disoccupazione;

d) i profughi dai territori di confine che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, nonchè i profughi dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi dai territori esteri ed i profughi da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 2 della legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno esibire l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948) su carta da bollo da L. 400 ed ai fini dell'applicazione di cui alla legge 27 febbraio 1958, n. 130, dovranno presentare un certificato su carta da bollo da L. 400, rilasciato dall'Ispettorato del lavoro, da cui risulti lo stato di disoccupazione;

e) i profughi dai territori ceduti allo Stato jugoslavo con il trattato di pace e dalla zona *B* del territorio di Trieste di cui all'art 1 della legge 27 febbraio 1958, n. 130, dovranno presentare, ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dall'art. 1 della legge stessa, un certificato su carta da bollo da L. 400, rilasciato dall'Opera per l'assistenza ai profughi giuliani e dalmati, attestante il riconoscimento della qualifica di profugo e lo stato di disoccupazione;

f) i decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra, i feriti di guerra e i promossi per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autentica notarile del relativo brevetto e del documento di concessione;

g) coloro che siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale dovranno produrre copia della sentenza emessa a loro carico o attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno la residenza, su carta da bollo da L. 400;

h) i capi famiglia numerosa dovranno far risultare dal certificato di stato di famiglia, ai fini dell'applicazione dei benefici previsti a loro favore dalle vigenti disposizioni, che la famiglia è costituita da almeno sette figli viventi, computando tra essi anche i figli caduti in guerra.

I documenti indicati ai numeri 1), 2), 4) e 5), dovranno essere di data non anteriore di tre mesi a quello della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo.

I concorrenti ufficiali di complemento in servizio temporaneo o impiegati dello Stato di ruolo in servizio, sono esonerati dall'obbligo di presentare i documenti di cui ai numeri 1), 2) e 5) salvo l'obbligo di dimostrare con apposito documento rilasciato dalla competente autorità, l'attuale posizione d'ufficiale o impiegato in servizio.

Non è ammesso fare riferimento a documenti presentati presso altre Amministrazioni dello Stato.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di concedere un ulteriore termine per la regolarizzazione dei documenti presentati, che non fossero conformi alle prescrizioni del bando.

Art. 11.

Per ottenere la nomina a tenente, i vincitori del concorso dovranno contrarre arruolamento volontario nel Corpo equipaggi militari marittimi, con ferma di sei anni a decorrere dalla nomina stessa.

Art. 12.

I vincitori del concorso saranno nominati tenenti nel ruolo normale del Corpo di commissariato militare marittimo e seguiranno un corso di istruzione teorico-pratico e militare presso l'Accademia navale e un tirocinio pratico a bordo per la complessiva durata di dieci mesi.

Art. 13.

Copie della presente notificazione con i programmi di esame annessi potranno essere richieste al Ministero della Difesa-Marina - Direzione generale degli ufficiali e dei servizi militari scientifici - Divisione stato giuridico).

Il presente decreto sarà comuncato alla corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 21 marzo 1966

Il Ministro: TREMELLONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *aprile* 1966
Registro n. 15 *Difesa-Marina, foglio n.* 81. — MANAI

Programma dell'esame di concorso per la nomina a tenente del Corpo di commissariato militare marittimo e relative istruzioni. (D. M. 12 marzo 1952).

Numero d'ordine	MATERIA DI ESAMI	Numero delle tesi di esami	Durata massima dell'esame per ogni prova	Coefficiente di importanza
	Esami scritti			
1	Trattazione di un argomento sul diritto amministrativo o commerciale e marittimo o civile	—	otto ore	3
2	Trattazione di un argomento sulla economia politica o sulla scienza delle finanze	—	otto ore	3
3	Componimento di lingua straniera (francese, inglese o tedesca, a scelta del candidato)	—	otto ore	2
	Esame orale			
4	Diritto civile	2	min. 15	3
5	Diritto commerciale e marittimo . .	1	min. 10	3
6	Diritto amministrativo	2	min. 15	3
7	Diritto internazionale	1	min. 10	2
8	Nozioni di diritto e procedura penale	1	min. 10	1
9	Economia politica	1	min. 15	3
10	Scienza delle finanze e statistica . .	1	min. 15	2
11	Contabilità di Stato	2	min. 15	2
12	Lingua e letteratura straniera (1)	—	min. 20	2

(1) Il candidato deve leggere i testi della lingua prescelta correntemente e con buona pronunzia; deve tradurre correntemente dei brani sia in italiano che dall'italiano e dimostrare di avere qualche conoscenza della letteratura relativa.

Nota. — I candidati, oltre al componimento di lingua straniera obbligatorio, nella lingua da essi prescelta, possono chiedere di svolgere un tema nelle altre due lingue. In tal caso per una lingua che, a giudizio degli esaminatori, sia scritta correttamente e parlata correntemente, si aggiunge al punto medio degli esami, espresso in ventesimi, un quarto di punto oppure metà o tre quarti fino a un punto intero, a seconda che il punto di merito assegnato in media, fra scritto e orale, sia 14, 16, 18 o più di 18; per una seconda lingua l'aggiunta è in ragione di metà delle aliquote predette.

Diritto civile

Tesi 1ª — Nozioni generali del diritto - Partizioni del diritto - Le fonti del diritto in generale.

Tesi 2ª — Il diritto civile e le sue fonti: del Codice civile in particolare.

Tesi 3ª — La persona fisica - Capacità della persona fisica - Cause modificative della capacità - Sede della persona fisica - Assenza e dichiarazione di morte presunta.

Tesi 4ª — Persona giuridica - Associazioni e fondazioni.

Tesi 5ª — Fatti giuridici - Il negozio giuridico - Elementi essenziali, naturali, accidentali del negozio giuridico.

Tesi 6ª — Diritto di famiglia - Il matrimonio - Celebrazione del matrimonio - Cause di invalidità - Scioglimento del matrimonio - Separazione personale.

Tesi 7ª — Rapporti personali tra coniugi - Rapporti patrimoniali familiari - Il diritto agli alimenti.

Tesi 8ª — Filiazioni - Istituti protettivi dei minori, degli emancipati, degli interdetti, degli inabilitati.

Tesi 9ª — Diritto successorio - I legittimari.

Tesi 10ª — Successione legittima e testamentaria - La divisione tra coeredi.

Tesi 11ª — Diritti reali - Proprietà e condominio - Diritti limitati di godimento - Il possesso.

Tesi 12ª — Diritti di obbligazione - Il contratto.

Tesi 13ª — Obbligazioni non contrattuali.

Tesi 14ª — Diritto del lavoro - Lavoro autonomo e subordinato - Impresa agraria e rapporti connessi.

Tesi 15ª — Tutela del diritto.

Diritto commerciale e marittimo

Tesi 1ª:

a) Il diritto commerciale nella nuova codificazione - Il diritto delle imprese commerciali ed industriali - Nozioni di impresa e di imprenditore - Fonti del nuovo diritto commerciale;

b) Il diritto marittimo ed il Codice della navigazione - Sistema e fonti del diritto marittimo.

Tesi 2ª:

a) L'impresa economica e l'impresa commerciale - L'imprenditore capo della impresa - Ausiliari dell'imprenditore - Dipendenti (istitore, procuratore, commessi) e indipendenti (agenti, commissionari, mediatori);

b) Impresa marittima e navale - La proprietà e diritti reali sulla nave.

Tesi 3ª:

a) Società ed impresa commerciale - Società personali: in nome collettivo, in accomandita semplice - Società capitalistiche: Società per azioni, accomandita per azioni, società a responsabilità limitata - Associazioni in partecipazioni - Società cooperative - Mutua d'assicurazione;

b) Società di armamento - Proprietario ed armatore - Comandante della nave, equipaggio e gente di mare.

Tesi 4ª:

a) Azienda commerciale - Ditta - Marchio - Concorrenza sleale - Diritti delle opere d'ingegno - Invenzioni e brevetti;

b) Contratti di utilizzazione della nave - Noleggio - Trasporto di cose e di persone - Pilotaggio e rimorchio - Salvataggio ed assistenza.

Tesi 5ª:

a) Contratti di impresa - Vendita commerciale - Trasporto - Somministrazione - Magazzini generali.

b) Responsabilità per l'impresa navale - Limitazione della responsabilità - Arrembaggio - Avarie comuni e particolari - Competenza per le azioni di responsabilità e sinistro.

Tesi 6ª:

a) Contratti di conto corrente - Contratti di banca - Assicurazione in generale - Assicurazione per le persone - Assicurazione per i danni.

b) Assicurazione marittima - Abbandono - Privilegi ed ipoteche sulla nave.

Tesi 7ª:

a) Titoli di credito - Cambiale ed assegno bancario (*cheque*) e circolare - Titoli dei magazzini generali - Titoli di società.

b) Titoli del commercio marittimo - Polizze di carico - Polizze e certificati di assicurazione.

Tesi 8ª:

a) Procedure di concorso per l'impresa commerciale - Concordato preventivo - Amministrazione controllata - Fallimento - Concordato di fallimento - Fallimento delle società commerciali - Bancarotta.

b) Liquidazione dei crediti concorrenti sulla nave - Liquidazione delle avarie - Abbandono agli assicuratori marittimi.

Diritto amministrativo

Tesi 1ª — La pubblica amministrazione - Il diritto amministrativo - Le fonti.

Tesi 2ª: I soggetti del diritto amministrativo - Persone fisiche e persone giuridiche - Enti pubblici - Enti autarchici.

Tesi 3ª — Gli oggetti del diritto amministrativo - Beni demaniali - Beni patrimoniali - Beni dei privati: servitù, limiti, espropriazioni.

Tesi 4ª — I rapporti di diritto amministrativo - I fatti giuridici - Il tempo e il suo computo legale - Lo spazio e le misure legali.

Tesi 5ª — Gli atti amministrativi - Invalidità, annullamento, revoca.

Tesi 6ª — La responsabilità delle pubbliche amministrazioni - La responsabilità dei privati verso la pubblica amministrazione.

Tesi 7ª — L'organizzazione amministrativa in generale - Lo Stato e le Amministrazioni minori - L'autarchia.

Tesi 8ª — Organi e uffici delle persone giuridiche pubbliche - Ordinamento gerarchico - Funzionari e impiegati.

Tesi 9ª — Rapporto di pubblico impiego - Diritto a pensione.

Tesi 10ª — Amministrazione attiva centrale - Capo dello Stato - Presidente del Consiglio e Consiglio dei Ministri - Ministri e Sottosegretari di Stato - Organi ausiliari.

Tesi 11ª — Amministrazione consultiva centrale - Consiglio di Stato - Organi collegiali speciali - Avvocatura dello Stato.

Tesi 12ª — Amministrazione centrale di controllo - Corte dei conti.

Tesi 13ª — Amministrazione locale - Decentramento amministrativo - La Regione - La Provincia - Il Comune - Amministrazioni particolari (Questura, Intendenza di Finanza, Comandi delle Forze armate, Direzioni marittime, ecc.) - Gli enti parastatali.

Tesi 14ª — La giustizia amministrativa - I ricorsi amministrativi.

Tesi 15ª — Guarentigie giurisdizionali contro gli atti amministrativi - Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale - La Giunta provinciale amministrativa.

Diritto internazionale

Tesi 1ª — Concetto del diritto internazionale:
a) Diritto internazionale e diritto interno;
b) Relazione tra diritto internazionale e diritto interno;
c) Fonti di diritto internazionale.

Tesi 2ª — Soggetti di diritto internazionale:
a) Subbiettività giuridica internazionale;
b) Società internazionale generale e particolare;
c) Unione di Stati.

Tesi 3ª — Gli organi dei soggetti di diritto internazionale:
a) Organi individuali e organi collettivi;
b) Organi di funzione;
c) Agenti diplomatici e agenti consolari.

Tesi 4ª — I rapporti di diritto internazionale:
a) Concetto e fattori costitutivi;
b) Elementi accessori;
c) Il trattato internazionale.

Tesi 5ª:
a) Atto illecito internazionale, concetto;
b) Responsabilità per l'atto illecito internazionale;
c) Conseguenza dell'atto illecito internazionale.

Tesi 6ª — Controversie internazionali e modi di loro risoluzione pacifica:
a) Trattative tra le parti;
b) Trattative per intromissione di terzi;
c) Arbitrato.

Tesi 7ª — L'organizzazione delle Nazioni Unite:
a) L'assemblea e il Consiglio di sicurezza;
b) Il Consiglio economico e sociale;
c) Il Consiglio di amministrazione fiduciaria.

Tesi 8ª — La Corte internazionale di giustizia:
a) Organizzazione;
b) Competenza;
c) Funzionamento.

Nozioni di diritto e procedura penale

Tesi 1ª:

a) Fondamento del diritto di punire - La legge penale: sua efficacia nel tempo e nello spazio - Leggi complementari.

b) Concetto del diritto processuale penale - L'azione penale e relativo esercizio - L'azione civile nel procedimento penale e relativo esercizio.

Tesi 2ª:

a) Del reato: elementi del reato - Reato consumato e tentato - Circostanze del reato.

b) La giurisdizione e la competenza giurisdizionale penale - Giurisdizione ordinaria e giurisdizione speciale penale - Conflitti di giurisdizione.

Tesi 3ª:

a) Concorso di reato - Reato continuato - Reato complesso.

b) Fase istruttoria del procedimento penale - Atti di polizia giudiziaria - L'istruzione formale, l'istruzione sommaria - Chiusura e riapertura dell'istruzione.

Tesi 4ª:

a) Del reo: imputabilità e responsabilità penale, recidiva, abitualità e professionalità del reato, tendenza a delinquere, concorso di persone nel reato.

b) L'imputato e la sua libertà personale - L'arresto - I mandanti - La custodia preventiva - La libertà provvisoria.

Tesi 5ª:

a) Pena - Pene principali - Pene accessorie - Modificazione, applicazione ed esecuzione della pena.

b) Il giudizio penale - Atti preliminari - Il dibattimento - La sentenza.

Tesi 6ª:

a) Estinzione del reato e della pena e relative cause.

b) I giudizi speciali: giudizio in contumacia, giudizio direttissimo, giudizio per decreto.

Tesi 7ª:

a) Le misure amministrative di sicurezza - Misure di sicurezza personali - Misure di sicurezza patrimoniali.

b) Le impugnazioni: l'appello, il ricorso in Cassazione, la revisione.

Economia politica

Tesi 1ª — Fondamenti della scienza economica - Bisogni - Beni - Il mercato e lo scambio - Mercati perfetti e imperfetti - Domanda - Determinazione del prezzo con offerta data.

Tesi 2ª — Produzione - Fattori della produzione - Offerta - Determinazione del prezzo su mercati a breve e lungo termine - Monopolio - Coalizioni industriali.

Tesi 3ª — Capitale - Reddito - Risparmio - Proprietà - Rendita fondiaria.

Tesi 4ª — Salario e sue leggi - Sindacati operai e scioperi - Varie forme di salario - La legislazione sociale.

Tesi 5ª — Interesse e sconto - Moneta - Sistemi monetari - Biglietto di banca e di Stato - Credito - Banche.

Tesi 6ª — Banca di emissione - Politica monetaria - Mercato monetario - Corso forzoso - Inflazione.

Tesi 7ª — Commercio internazionale - Dazi d'esportazione e di importazione - Protezionismo - Clearing - Dumping - Disciplina del commercio internazionale.

Tesi 8ª — Bilancia dei pagamenti - Trasferimenti dei capitali - Cambio - Arbitraggio - Fondo monetario internazionale e Banca internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo.

Tesi 9ª — Ordinamento monetario italiano - Organi governativi per la regolazione dei cambi e delle valute estere - Legge 23 marzo 1947, n. 132, per la partecipazione dell'Italia agli Accordi di Washington del 1945 - La liberazione degli scambi.

Tesi 10ª — Fluttuazioni economiche - Crisi - La politica economica anticiclo e la piena occupazione.

Scienza delle finanze e statistica

Tesi 1ª:

a) I soggetti dell'economia finanziaria - I bisogni pubblici e i mezzi per soddisfarli - Entrate e spese ordinarie e straordinarie.

b) Concetto ed importanza della statistica - Metodo statistico e sua applicazione - Scoperta della regola dei fenomeni per mezzo del metodo statistico.

Tesi 2ª:

a) Le entrate patrimoniali - Beni patrimoniali e beni demaniali.

b) Tecnica statistica - Traduzione grafica delle seriazioni - Come si forma una seriazione.

Tesi 3ª:

a) Le tasse - Formazione delle tariffe.

b) Valore mediano - La media aritmetica: semplice e ponderata - Media di densità - Media geometrica.

Tesi 4ª:

a) Le imposte - Le imposte dirette e indirette, reali e personali, proporzionali e progressive.

b) Variabilità dei fenomeni - Diagrammi - Curve - Profili.

Tesi 5ª:

a) Percussione, traslazione, incidenza, evasione e rimozione della imposta.

b) La statistica demografica e la sua rilevazione in Italia - Aumento della popolazione.

Tesi 6ª:

a) Le entrate straordinarie - Il debito pubblico - L'emissione di carta moneta a corso forzoso.

b) Statistica economica - Numeri indici - Agricoltura e foreste - Industria - Trasporti e comunicazioni.

Tesi 7ª:

a) Le spese pubbliche - Principali categorie.

b) Commercio interno e internazionale - Mercato monetario e credito - Assicurazioni - Finanze pubbliche.

Tesi 8ª:

a) Organizzazione finanziaria dello Stato.

b) Lavoro - Prezzi, costo della vita e consumi.

Contabilità di Stato

Tesi 1ª — Fondamento ed importanza amministrativa e costituzionale della legge sulla contabilità generale dello Stato - La legge e regolamenti vigenti - Demanio pubblico e patrimonio dello Stato, beni immobili e mobili, disponibili e non disponibili.

Tesi 2ª — Contratti - Principi fondamentali - Pubblico incanto, licitazione privata, appalto - Concorso e loro procedimento - Trattativa privata.

Tesi 3ª — Condizioni generali relative ai contratti dello Stato - Capitoli d'oneri - Parere del Consiglio di Stato - Limiti.

Tesi 4ª — Stipulazione, approvazione ed esecuzione dei contratti - Prescrizioni delle leggi sul bollo, sul registro e sul notariato in materia di atti e contratti.

Tesi 5ª — Trascrizione dei contratti - Collaudi - I servizi ad economia.

Tesi 6ª — La Ragioneria Generale dello Stato - La Direzione Generale del Tesoro - Tesoreria centrale - Tesoreria provinciale - Direzioni provinciali del tesoro.

Tesi 7ª — Anno finanziario - Residui attivi e passivi - Bilancio di previsione dello Stato - Aggiunte e variazioni.

Tesi 8ª — Entrate dello Stato - Quietanza degli agenti delle riscossioni e dei tesorieri - Spese dello Stato - Impegno, liquidazione, pagamento - Mandati diretti, ordini di accreditamento, ruoli di spese fisse.

Tesi 9ª — Agenti contabili dell'Amministrazione - Cauzioni - Casse dello Stato - Controllo e verificazioni.

Tesi 10ª — Movimento dei fondi - Vaglia del Tesoro - Buoni ordinari del Tesoro - Servizio del portafoglio - Contabilità speciali.

Tesi 11ª — Responsabilità degli agenti contabili e dei pubblici funzionari - Conti giudiziali.

Tesi 12ª — Funzione giurisdizionale della Corte dei conti, giudizio di conto e giudizio di responsabilità - Rendiconto generale consuntivo.

Modello di domanda su carta da bollo da L. 400

Al Ministero della Difesa-Marina - Direzione generale degli ufficiali e dei servizi militari e scientifici - Divisione stato giuridico — ROMA

Io sottoscritto . . . . nato a . . . . (provincia di . . . . . .) il . . . . appartenente al distretto militare di . . . . residente a (1) . . . . (provincia di . . . .) via . . . . n. . . . ., chiedo di essere ammesso al concorso per esami, a 15 posti di tenente in servizio permanente effettivo del Corpo di Commissariato M.M. - ruolo normale di cui alla *Gazzetta Ufficiale* n. 104 del 30 aprile 1966.

All'uopo dichiaro sotto la mia responsabilità:

di essere cittadino italiano;

di essere celibe (o ammogliato con o senza prole, o vedovo con o senza prole, con diritto o meno agli aumenti dei limiti di età) (2);

di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . (3) . . . .;

di non aver riportato condanne penali, nè di aver procedimenti penali in corso (4);

di essere in possesso del seguente titolo di studio . . . . conseguito presso l'Università o Istituto Superiore . . . . . . nell'anno accademico . . . . . . con la votazione di . . . . . .; di trovarmi nella seguente posizione militare (5) . . . .

Dichiaro altresì di voler sostenere l'esame obbligatorio nella seguente lingua estera . . . . e gli esami facoltativi nelle (o nella) seguenti lingue estere . . . .

Allego una fotografia applicata su carta da bollo da L. 400 con firma autenticata.

. . . ., lì . . . .
(data)

Firma . . . .
(per esteso, cognome e nome leggibile)

Visto per l'autenticità della firma (6) . . . .

---

(1) Luogo e residenza: qualora la residenza della famiglia del concorrente non corrisponda con la residenza del concorrente stesso, occorre precisare anche il recapito della famiglia.

(2) Specificare il numero dei figli viventi.

(3) In caso di non iscrizione o cancellazione indicare i motivi.

(4) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate, la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emanato.

(5) Indicare se l'aspirante abbia soddisfatto o meno agli obblighi di leva ed in caso affermativo specificare l'Arma ed il Corpo di appartenenza. Precisare altresì se egli sia in possesso o meno dei requisiti che diano diritto ai benefici previsti per i combattenti. In caso negativo l'aspirante dovrà specificare i motivi, precisando se sia stato giudicato « rivedibile » o « riformato » alla visita medica di leva.

(6) Firma del segretario comunale del Comune di residenza del concorrente, o di un notaio. Per i candidati dipendenti statali è sufficiente il visto del capo ufficio e per i militari in servizio è sufficiente il visto del comandante del Corpo.

(3601)

MINISTERO DELLE PARTECIPAZIONI STATALI

Concorso pubblico per la nomina, nella categoria prima (operai specializzati) della pianta organica degli operai del Ministero delle partecipazioni statali, ad un posto di operaio in prova con qualifica professionale di conducente di automezzi.

IL MINISTRO PER LE PARTECIPAZIONI STATALI

Vista la legge 5 marzo 1961, n. 90, concernente lo stato giuridico degli operai dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 settembre 1961, con il quale è stata stabilita la pianta organica degli operai del Ministero delle partecipazioni statali;

Vista la tabella *A*, allegata alla legge 26 febbraio 1952, n. 67;

Viste le leggi 3 giugno 1950, n. 375 e 5 marzo 1963, n. 367, sulla assunzione obbligatoria degli invalidi di guerra;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 365, concernente gli orfani di guerra;

Viste le leggi 15 luglio 1950, n. 539, e 24 febbraio 1953, n. 142, sull'assunzione obbligatoria degli invalidi per servizio e degli orfani dei caduti per servizio;

Vista la legge 3 aprile 1958, n. 474;

Vista la legge 5 ottobre 1962, n. 1539, concernente provvedimenti in favore dei mutilati e invalidi civili;

Vista la legge 5 dicembre 1964, n. 1268;

Vista la legge 15 novembre 1965, n. 1288, concernente provvedimenti in favore delle vedove e degli orfani di guerra e delle vedove e degli orfani dei caduti per causa di servizio;

Ritenuta la necessità di coprire i posti vacanti nella predetta tabella organica, in relazione alle accertate esigenze funzionali dell'Amministrazione;

Decreta:

Posti messi a concorso

Art. 1.

E' indetto un pubblico concorso per la nomina, nella categoria prima (operai specializzati) della pianta organica degli operai del Ministero delle partecipazioni statali, ad un posto di operaio con qualifica professionale di conducente di automezzi.

Requisiti per l'ammissione

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

A) aver compiuto gli studi di istruzione obbligatoria (licenza elementare);

B) età non inferiore agli anni 18 e non superiore a 35.

Il limite massimo di età è elevato:

1) di due anni per gli aspiranti, che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

2) di un un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

Le elevazioni del limite massimo di età di cui ai numeri 1 e 2 sono cumulabili tra di loro, purchè complessivamente non si superino i 40 anni;

3) di cinque anni nei confronti:

a) di coloro che abbiano partecipato nei reparti delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-1943 e della guerra di liberazione;

b) dei partigiani combattenti e dei cittadini deportati o internati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943;

c) dei cittadini aventi il loro domicilio in territorio di confine che, in conseguenza di avvenimenti di carattere bellico e politico, siano stati costretti ad allontanarsene e non possano farvi ritorno;

d) dei profughi, di cui al decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, ed alle leggi 4 marzo 1952, n. 137 e 25 ottobre 1960, n. 1306;

e) di coloro che appartengono alle altre categorie assimilate ai combattenti, in base alle vigenti disposizioni.

Sono esclusi, dal beneficio di cui sopra, coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare, anche se per esse siano successivamente intervenute amnistie, indulti o commutazioni;

f) di coloro che, ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo 12 dicembre 1947, n. 1488, abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia, ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale. Detto beneficio assorbe ogni altra elevazione dei limiti di età eventualmente spettante.

Per i concorrenti già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti dei limiti di età, il periodo intercorso tra il 5 settembre 1938 ed il 9 agosto 1944, di cui all'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, fermo restando per i detti concorrenti il limite massimo di anni 40;

4) a quaranta anni, ritenendosi assorbita ogni altra elevazione spettante, nei confronti del personale licenziato dagli enti soppressi, ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404;

5) a cinquantacinque anni, ritenendosi assorbita ogni altra elevazione spettante, nei confronti:

a) dei mutiltai ed invalidi di guerra, dei mutilati ed invalidi per la lotta di liberazione, dei mutilati ed invalidi civili per fatto di guerra, dei mutilati ed invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, dei mutilati ed invalidi per servizio, dei mutilati ed invalidi in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, dei mutilati ed invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato per eventi avvenuti fino al 31 dicembre 1954, e degli alto-atesini e delle persone residenti, prima del 1° gennaio 1940, nelle zone mistilingui di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio o nei comuni di Sant'Orsola e Luserna, che, facendo parte delle forze armate tedesche o delle formazioni armate da essi organizzate, abbiano riportato, per causa del servizio di guerra o attinente alla guerra, ferite o lesioni o contratta infermità, quando abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza italiana e semprechè non abbiano partecipato ad azioni, anche isolate, di terrorismo e di sevizie.

Il beneficio di cui alla presente lettera spetta ai mutilati ed invalidi che rientrino nelle prime otto categorie, ovvero nelle voci da quattro a dieci della categoria nona o nelle voci da tre a sei della categoria decima della tabella *A*, allegata al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, ovvero nelle voci quattro e da sei ad undici della tabella *B*), allegata al regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, richiamato dalla legge 3 giugno 1950, n. 375;

b) dei mutilati ed invalidi civili;

c) delle vedove e degli orfani di guerra, delle vedove e degli orfani dei caduti per causa di servizio;

6) si prescinde dal limite massimo di età nei confronti dei dipendenti civili di ruolo dello Stato;

C) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

D) buona condotta;

E) idoneità fisica al lavoro che comporta il mestiere di conducente di automezzi.

Art. 3.

I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso.

A norma dell'art. 7 della legge 5 marzo 1961, n. 90, non possono, in ogni caso, essere ammessi a partecipare al concorso, coloro che abbiano riportato una condanna passata in giudicato, per delitti contro la personalità dello Stato, esclusi quelli previsti nel capo IV del titolo I del libro II del Codice penale, ovvero per delitti di peculato, malversazione, concussione, corruzione, per delitti contro la fede pubblica, esclusi quelli di cui agli articoli 457, 495 e 498 del Codice penale, per delitti contro la moralità pubblica ed il buon costume previsti dagli articoli 519, 520, 521, 531, 532, 533, 534, 535, 536 e 537 del Codice penale e per delitti di rapina, estorsione, millantato credito, furto, truffa ed appropriazione indebita, nonchè coloro che abbiano riportato una condanna passata in giudicato, che importi l'interdizione perpetua dai pubblici uffici, ovvero l'applicazione di una misura di sicurezza detentiva o della libertà vigilata.

Non possono, altresì, essere ammessi a partecipare al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti, espulsi o dispensati dall'impiego o dal lavoro presso una pubblica Amministrazione.

Per difetto dei requisiti prescritti sarà disposta la esclusione dal concorso con decreto motivato del Ministro.

Requisiti particolari

Art. 4.

Per l'ammissione al concorso, gli aspiranti debbono essere in possesso della patente di abilitazione alla guida ad uso pubblico, degli autoveicoli di cui alla lettera *E* dell'art. 80 del decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, concernente il testo unico delle norme sulla circolazione stradale.

Presentazione delle domande - Termini e modalità

Art. 5.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo ed indirizzate al Ministero delle partecipazioni statali - Servizio per gli affari amministrativi e per il personale (come

da schema esemplificativo allegato), firmate dagli aspiranti, dovranno pervenire al Ministero stesso, entro il termine perentorio di giorni trenta, decorrenti dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Non si terrà conto delle domande che dovessero pervenire dopo il termine sopra indicato.

Gli aspiranti debbono dichiarare nella domanda:

a) le proprie generalità;

b) la data ed il luogo di nascita. Gli aspiranti che, pur avendo superato il 35° anno, chiedono l'ammissione al concorso, perchè in possesso di uno e più requisiti particolari previsti nella lettera *b*) del precedente art. 2, dovranno indicare in base a quale titolo hanno diritto all'elevazione del limite massimo di età;

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il Comune, ove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) l'immunità da condanne penali e le eventuali condanne penali riportate, nonchè i procedimenti penali pendenti a loro carico;

f) il titolo di studio con l'indicazione della scuola che lo ha rilasciato, e della data in cui è stato conseguito;

g) il numero e la data di rilascio della patente di abilitazione alla guida, richiesta per l'ammissione al concorso, nonchè la Prefettura dalla quale la patente stessa è stata rilasciata;

h) la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari;

i) i servizi eventualmente prestati presso pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di impiego o di lavoro.

In particolare gli operai dello Stato dovranno indicare l'Amministrazione e la categoria di appartenenza;

l) l'indirizzo presso il quale devono essere fatte le comunicazioni relative al presente concorso e l'impegno di far conoscere le successive eventuali variazioni di indirizzo;

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni, dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata, oppure, tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'Amministrazione stessa.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante; per i dipendenti dello Stato è sufficiente il visto del capo dell'ufficio o del direttore dello stabilimento, presso il quale prestano servizio; per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante della compagnia o unità equiparata.

Esperimento pratico

Art. 6.

I candidati ammessi al concorso saranno chiamati a sostenere un esperimento pratico, attraverso il quale dovranno dimostrare:

1) conoscenza della segnaletica e delle norme di circolazione stradale;

2) conoscenza approfondita della costituzione e del funzionamento dei meccanismi e dei vari organi del veicolo, nonchè dei modi per prevenire o riparare avarie;

3) abilità alla guida, anche dei motoveicoli.

Commissione esaminatrice

Art. 7.

Il giudizio sull'esperimento pratico sarà dato dalla Commissione prevista dall'art. 3, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, per i concorsi di ammissione alle carriere del personale ausiliario dello Stato.

L'esperimento non si intenderà superato se il candidato non otterrà almeno la votazione di sette decimi.

Titoli di preferenza

Art. 8.

I candidati dichiarati idonei dovranno far pervenire al Ministero delle partecipazioni statali - Servizio per gli affari amministrativi e per il personale, entro il termine perentorio di dieci giorni che decorrono dal giorno successivo a quello in cui riceveranno invito in tal senso, i documenti indicati nel successivo art. 9, comprovanti i titoli di preferenza nella nomina, dei quali fossero in possesso.

I candidati possono valersi dei titoli stessi, semprechè siano stati documentati entro i termini di cui al precedente comma, anche se ne siano venuti in possesso dopo la scadenza del termine per la presentazione della domanda di ammissione al concorso.

Art. 9.

I documenti valevoli ad attestare i titoli di preferenza, di cui al precedente art. 8, sono i seguenti:

1) operai dello Stato: certificato dell'Amministrazione, che attesti anche la categoria di appartenenza e la qualifica professionale di mestiere;

2) insignito di medaglia al valor militare: originale o copia autentica del brevetto;

3) mutilato o invalido di guerra o per fatto di guerra: decreto di concessione della relativa pensione, ovvero certificato mod. 69 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra;

4) mutilato o invalido per servizio: decreto di concessione della pensione, che indichi la categoria di questa o la categoria e la voce della invalidità, ovvero mod. 69-*ter* rilasciato, secondo i casi, dall'Amministrazione centrale, al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità o dagli enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 83, dell'8 aprile 1948);

5) mutilato ed invalido civile: certificato dell'Ufficio del lavoro della Provincia di residenza attestante l'iscrizione nel ruolo e la categoria professionale, rilasciato a norma dell'art. 6 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539;

6) orfano di guerra o di caduto per fatto di guerra: certificato rilasciato dal competente Comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra;

7) orfano di caduto per servizio: dichiarazione dell'Amministrazione, da cui dipendeva il genitore deceduto per causa di servizio, attestante tale circostanza;

8) ferito in combattimento: originale o copia autentica del brevetto;

9) insignito di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra: originale o copia autentica del brevetto o del documento di concessione;

10) figlio di mutilato o invalido di guerra o per fatto di guerra: attestato dell'Opera nazionale invalidi di guerra, rilasciato a nome del padre, qualora questi sia iscritto nei ruoli previsti dall'art. 5 della legge 3 giugno 1950, n. 375, comprovante la iscrizione del medesimo nei ruoli stessi e la categoria di pensione. I figli degli invalidi non iscritti nei ruoli, di cui sopra, dovranno produrre la dichiarazione mod. 69, rilasciata dalla Direzione generale delle pensioni di guerra a nome del padre, oppure un certificato del sindaco del Comune di residenza, sulla conforme dichiarazione di tre testimoni ed in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile, dal quale risulti anche la categoria di pensione;

11) figlio di mutilato o invalido per servizio: dichiarazione rilasciata dalla competente sezione provinciale della Unione nazionale mutilati per servizio;

12) madre o vedova non rimaritata o sorella vedova o nubile di caduto in guerra o per fatto di guerra o di caduto per servizio: certificato rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

13) ex combattente od assimilato:

a) per coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936: dichiarazione da rilasciarsi per l'applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 472 del Giornale militare ufficiale 1937, nonchè foglio matricolare o stato di servizio aggiornati;

b) per gli ex combattenti della guerra 1940-45, partigiani combattenti o sminatori: dichiarazione integrativa o notificazione di cui alla circolare n. 5000 del 1° gennaio 1953 dello Stato Maggiore dell'Esercito o quella di cui alla circolare numero 202860/Od 6 dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare n. 27200/Om del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina, nonchè foglio matricolare o stato di servizio aggiornati;

c) per i cittadini che furono deportati o internati dal nemico: attestazione rilasciata dal prefetto della Provincia, nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

d) per i profughi: attestazione rilasciata dal prefetto, ai sensi dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117;

14) ex dipendente o dipendente del Ministero delle partecipazioni statali: certificato attestante il lodevole servizio prestato a qualunque titolo per non meno d'un anno;

15) ex dipendente o dipendente di altra Amministrazione dello Stato: certificato dell'Amministrazione attestante il lodevole servizio prestato;

16) coniugato o vedovo con riguardo al numero dei figli: stato di famiglia rilasciato dal sindaco del Comune di residenza.

Tutti i suindicati documenti devono essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo.

La presentazione di documenti diversi da quelli stabiliti o irregolarmente compilati comporta, senza necessità di particolare avviso, la decadenza dai relativi benefici.

Formazione, approvazione, pubblicità della graduatoria degli idonei e dei vincitori

Art. 10.

La Commissione di cui al precedente art. 7 forma, in base al punteggio riportato nell'esperimento pratico (tenuto conto, a parità di merito, delle preferenze di legge), la graduatoria del concorso.

La graduatoria è approvata con decreto ministeriale.

Con lo stesso decreto ministeriale è dichiarato il vincitore del concorso, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per la nomina.

Art. 11.

La graduatoria con il vincitore del concorso e quella dei dichiarati idonei sono pubblicate nel Bollettino ufficiale del personale del Ministero delle partecipazioni statali.

Di tale pubblicazione viene data notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Presentazione dei documenti da parte dei vincitori

Art. 12.

Il concorrente utilmente collocato nella graduatoria sarà invitato a far pervenire al Ministero delle partecipazioni statali - Servizio per gli affari amministrativi e per il personale, nel termine perentorio di venti giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello in cui ha ricevuto l'invito, i seguenti documenti:

a) estratto dell'atto di nascita, da cui risulti che l'aspirante, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al presente concorso, aveva compiuto il 18° anno di età e non oltrepassato il 35°.

Il concorrente, il quale, avendo superato il 35° anno di età, abbia titolo all'ammissione all'impiego, perchè in possesso di uno o più requisiti particolari previsti nella lettera B) dell'art. 2 del presente decreto, deve produrre i documenti necessari per comprovare il possesso dei requisiti predetti, ove non abbia già prodotti detti documenti ai fini della precedenza o della preferenza, a termini del precedente art. 8;

b) certificato di cittadinanza italiana;

c) certificato, dal quale risulta che il candidato gode dei diritti politici, ovvero — se non ha ancora compiuto il 21° anno di età — che non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, ne impediscono il possesso;

d) certificato generale del casellario giudiziale;

e) certificato del medico provinciale o di un medico militare, ovvero dell'ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti l'idoneità fisica dell'aspirante al lavoro che comporta il mestiere di conducente di automezzi.

Nel caso che l'aspirante abbia qualsiasi imperfezione, questa deve essere specificatamente menzionata, con dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica al lavoro di cui sopra.

Il candidato invalido di guerra, deve produrre il certificato dell'autorità sanitaria, di cui al combinato disposto dell'art. 6, n. 3, della legge 3 giugno 1950, n. 375, e dell'ultimo comma dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1952, n. 1176.

L'Amministrazione si riserva di sottoporre il candidato invalido di guerra alla visita collegiale di controllo, di cui all'articolo 7 della legge 3 giugno 1950, n. 375.

L'amministrazione si riserva, inoltre, di sottoporre il vincitore del concorso alla visita di un sanitario di sua fiducia ai fini dell'accertamento del possesso del requisito della idoneità fisica;

f) titolo originale di studio o copia dello stesso, rilasciata ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, ovvero il documento rilasciato dalla competente autorità scolastica in sostituzione del diploma;

g) copia integrale dello stato matricolare (servizi civili) con le qualifiche riportate nell'ultimo triennio, rilasciato dalla Amministrazione, dalla quale l'aspirante dipende.

Tale documento deve essere presentato dal candidato che sia dipendente di ruolo o dei ruoli aggiunti di una delle Amministrazioni dello Stato;

h) certificato rilasciato dalla Prefettura competente, comprovante il possesso della patente di guida richiesta per l'ammissione al concorso, ovvero estratto notarile della patente stessa;

i) copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare o del foglio di congedo illimitato, ovvero certificato, debitamente vidimato, di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva.

Tutti i suindicati documenti devono essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo.

Art. 13.

L'aspirante indigente ha facoltà di presentare in carta libera l'estratto dell'atto di nascita, i certificati di cittadinanza italiana, di godimento dei diritti politici, del casellario giudiziale, purchè in ciascun atto, si faccia constare la condizione di povertà del richiedente, mediante citazione degli estremi del relativo attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

I documenti, di cui alle lettere b), c), d), e), g) del precedente art. 12 devono essere di data non anteriore a tre mesi da quella dell'invito dell'Amministrazione, di cui al primo comma dell'articolo stesso.

Il candidato, che dimostra di essere dipendente di ruolo o dei ruoli aggiunti dello Stato, può limitarsi a produrre i documenti, di cui alle lettere e), f) e g) del citato art. 12.

Il concorrente, che si trovi alle armi, può esibire, in luogo dei documenti di cui alle lettere e) ed i) del precedente articolo, un certificato su carta da bollo, rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartiene, comprovante la sua buona condotta e la idoneità fisica a ricoprire il posto, al quale aspira.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da questo o da altri Ministeri.

Nomina del vincitore ed assunzione in servizio

Art. 14.

L'Amministrazione, accertato il possesso dei prescritti requisiti, provvede ad adottare il formale provvedimento di nomina del vincitore del concorso.

Tale provvedimento viene pubblicato nel Bollettino ufficiale del personale del Ministero delle partecipazioni statali.

Art. 15.

Il vincitore del concorso è nominato nella prima categoria (operai specializzati) della pianta organica degli operai del Ministero delle partecipazioni statali, con la qualifica professionale di conducente di automezzi in prova; potrà essere assegnato al disimpegno, anche, delle mansioni di motociclista.

Spetterà il trattamento economico previsto dalle norme in vigore.

Al termine del periodo di prova, della durata di sei mesi, in caso di esito favorevole della prova stessa, il vincitore del concorso sarà nominato in ruolo.

In caso di esito sfavorevole, il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi, al termine del quale, se il giudizio sia ancora sfavorevole, verrà dichiarata la risoluzione del rapporto di lavoro, con decreto motivato del Ministro.

Qualora, il vincitore del concorso, nominato in prova, non assumerà servizio, senza giustificato motivo, nel termine che gli verrà stabilito, sarà considerato decaduto dalla nomina.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 29 gennaio 1966

Il Ministro: Bo

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 febbraio 1966
Registro n. 4 Partecipazioni statali, foglio n. 238

ALLEGATO A

Schema esemplificativo della domanda, su carta da bollo da L. 400

Al Ministero delle partecipazioni statali - Servizio per gli affari amministrativi e per il personale - ROMA

Il sottoscritto . . . . nato a . . (provincia di . . .) il . e residente in (provincia di . . .) via . . chiede di essere ammesso al concorso ad un posto di operaio di 1ª categoria in prova nel ruolo degli operai del Ministero delle partecipazioni statali.

Fa presente (1) di aver diritto all'aumento dei limiti di età ai sensi dell'art. 2 del bando perchè (2) . .

Dichiara di essere cittadino italiano, di essere iscritto nelle liste elettorali nel comune di (3) . . di non aver riportato condanne penali (4) di non essere incorso nella destituzione o nella dispensa da precedente impiego presso una pubblica Amministrazione, nè nella decadenza da precedente impiego conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile, di essere in possesso del titolo di studio di . . conseguito presso . in data . . . e, per quanto riguarda gli obblighi militari di (5) .

Il sottoscritto dichiara di essere in possesso della patente di guida, richiesta dal bando di concorso, per autoveicoli della categoria *E*, n. . . rilasciata dalla Prefettura di . . . . . in data . .

. li 196

Firma . . . .

Indirizzo presso cui si desidera che vengano inviate eventuali comunicazioni . .

Visto per l'autenticità della firma del sig. . . . (6)

---

(1) Tale dichiarazione è necessaria solo per i candidati che, avendo superato il 35° anno di età, abbiano titolo che dia diritto all'elevazione del suddetto limite.

(2) Indicare il titolo che dà diritto all'aumento del limite di età, con riferimento all'art. 2 del bando di concorso.

(3) In caso di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali, indicarne i motivi.

(4) In caso contrario, indicare le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale), la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso, nonchè i procedimenti penali eventualmente pendenti.

(5) Di aver già prestato servizio militare; ovvero di non aver prestato servizio militare perchè non ancora sottoposto al giudizio del Consiglio di leva; ovvero perchè pur dichiarato « abile arruolato », gode di congedo e di rinvio in qualità di . . . . ., ovvero perchè riformato o rivedibile.

(6) La firma dell'aspirante apposta in calce alla domanda dovrà essere autenticata dal notaio o dal segretario comunale del luogo in cui l'aspirante risiede. Sia la firma del notaio che quella del segretario comunale non sono soggette alle norme sulla legalizzazione di firme ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

(2716)

MINISTERO DELL'INTERNO

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria dei vincitori del concorso a ventinove posti di vice archivista di Stato in prova nel ruolo della carriera direttiva della Amministrazione degli archivi di Stato, indetto con decreto ministeriale 16 gennaio 1964.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, ultimo comma, del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si rende noto che il Bollettino ufficiale del personale del Ministero dell'interno, n. 12 del 1°-31 dicembre 1965, pubblica il decreto ministeriale 20 aprile 1965, registrato alla Corte dei conti l'8 giugno 1965, registro n. 20 Interno, foglio n. 23, che approva la graduatoria dei vincitori del concorso a ventinove posti di vice archivista di Stato in prova nel ruolo della carriera direttiva dell'Amministrazione degli archivi di Stato, indetto con decreto ministeriale 16 gennaio 1964.

(3408)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI PAVIA

Nomina del vincitore del concorso ad un posto di medico aggiunto presso l'Ufficio d'igiene e sanità del comune di Pavia.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 7101, in data 28 gennaio 1965, con il quale veniva bandito un concorso per titoli ed esami per il conferimento di un posto di medico aggiunto presso l'Ufficio d'igiene e sanità del comune di Pavia;

Visti i verbali della Commissione giudicatrice del concorso;

Rilevata la regolarità delle operazioni espletate dalla Commissione stessa;

Constatata la idoneità dell'unico candidato dott. Pierluigi Grossi;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Visto il decreto presidenziale 10 giugno 1955, n. 854;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Il dott. Pierluigi Grossi è dichiarato vincitore del posto di medico aggiunto presso l'Ufficio d'igiene e sanità del comune di Pavia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo Ufficio e del Comune interessato.

Pavia, addì 5 aprile 1966

Il medico provinciale: LANZARINI

(3411)

UMBERTO PETTINARI, *direttore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.